

A.I.A. COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L.

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 37 del 16 gennaio 2020

Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l. Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Via Mestrina 46X, Noale (VE). Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 45 del 15.12.2016 e ss.mm.ii. Integrazione.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale di titolarità della Ditta Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l. in esito a comunicazione di modifiche non sostanziali.

Il Direttore

(1) VISTO il decreto n. 45 del 15.12.2016, con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Cosmo Ambiente S.r.l. per l'esercizio, presso l'installazione ubicata in Via Mestrina 46X Noale (VE), delle attività ricomprese ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II, del d.lgs. n. 152/2006, relative alla gestione di rifiuti, successivamente volturata con decreto n. 20 del 14.02.2017 a favore della Ditta Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l.;

(2) VISTO il decreto n. 77 del 06.09.2017, con il quale è stata integrata l'AIA di cui al punto precedente, introducendo ulteriori rifiuti e operazioni effettuabili presso l'installazione;

(3) VISTO il decreto n. 50 del 20.07.2018, con il quale è stata autorizzata l'operazione di miscelazione, anche in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006, e contestualmente approvati i relativi gruppi di miscelazione;

(4) VISTO il decreto n. 39 del 02.04.2019, con il quale è stata ulteriormente modificata l'AIA in seguito alla comunicazione di modifiche non sostanziali, alla attivazione di un nuovo scarico in fognatura, nonché alle ispezioni condotte presso l'installazione;

(5) VISTA la nota n. CTA/UA/10_19/LP (reg. 02.91) del 06.08.2019 (prot. reg. n. 352501 del 07.08.2019), con la quale la Ditta comunica l'intenzione di apportare alcune modifiche, proposte come non sostanziali, relative sia ad aggiornamenti di layout sia a operazioni di trattamento;

(6) VISTE la nota prot. reg. n. 370234 del 26.08.2019 riportante precisazioni e richieste di integrazioni alla Ditta e la nota prot. reg. n. 371550 del 27.08.2019 di richiesta di parere agli Enti;

(7) VISTA la nota n. CTA/UA/11_19/LP (reg. 02.83) del 09.09.2019 (prot. reg. n. 389413 del 10.09.2019), con la quale la Ditta comunica una modifica, ritenuta non sostanziale, relativa al destino del gruppo di miscelazione n. 16;

(8) VISTA la nota prot. reg. n. 414672 del 26.09.2019 con la quale si prende atto della modifica di cui nota n. CTA/UA/11_19/LP (reg. 02.83) del 09.09.2019 (prot. reg. n. 389413 del 10.09.2019), non rilevando motivi ostativi;

(9) VISTA la nota n. CTA/UA/12_19/LP (reg. 02.91) del 01.10.2019 (prot. reg. n. 434626 del 09.10.2019) con la quale la Ditta fornisce le integrazioni richieste con la sopra citata nota n. 370234 del 26.08.2019;

(10) VISTA la nota prot. reg. n. 493489 del 15.11.2019 che riscontra la nota n. CTA/UA/10_19/LP (reg. 02.91) del 06.08.2019 (prot. reg. n. 352501 del 07.08.2019);

(11) CONSIDERATO che, in seguito alle comunicazioni presentate dalla Ditta ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006 e dei relativi esiti istruttori si rende necessario provvedere all'aggiornamento dell'AIA di cui al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii.;

(12) RITENUTO pertanto di modificare l'AIA di cui al decreto n. 45/2016 e ss.mm.ii. in conformità a tutto quanto sopra premesso;

decreta

1. di integrare l'AIA di cui al decreto n. 45/2016 e s.m.i. con i seguenti punti:

"5.9_ter trattamento di rifiuti per l'acquisizione di caratteristiche idonee all'utilizzo come materiali tecnici che mantengono la qualifica di rifiuto in siti autorizzati al deposito definitivo [R12] mediante lavorazioni integrate di selezione, cernita, vagliatura, frantumazione, deferrizzazione, lavaggio, disidratazione, essiccazione/desorbimento termico;

5.15_quater trattamento di rifiuti per l'acquisizione di caratteristiche idonee all'utilizzo come materiali tecnici che mantengono la qualifica di rifiuto in siti autorizzati al deposito definitivo [D13] mediante lavorazioni integrate di selezione, cernita, vagliatura, frantumazione, deferrizzazione, lavaggio, disidratazione, essiccazione/desorbimento termico;

5.15_quinques trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi per l'ottenimento di caratteristiche fisiche idonee allo smaltimento in siti di deposito permanente assimilabili a discarica [D9];"

2. di prescrivere che le operazioni di cui ai precedenti punti 5.9_ter e 5.15_quater avvengano nel rispetto delle prescrizioni introdotte ai seguenti punti dell'AIA di cui al decreto n. 45/2016:

"8.54 i siti di deposito definitivo cui vengono avviati i rifiuti ottenuti devono rispettare i requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE e alla decisione 2003/33/CE;

8.55 i CER autorizzati alle nuove lavorazioni sono quelli di cui alla tabella 4 dell'Allegato A dell'AIA;

8.56 qualora la singola partita di rifiuti in ingresso alla lavorazione non rispetti i requisiti chimici definiti per l'ammissibilità negli strati tecnici della discarica, la medesima partita deve essere trattata singolarmente; il conseguimento dei requisiti chimici deve essere accertato analiticamente prima della commistione con altri rifiuti per le eventuali successive fasi di lavorazione;

8.57 oltre a quanto previsto al punto precedente, le partite di rifiuti pericolosi devono essere trattate singolarmente al fine di rimuovere le caratteristiche di pericolo; la non pericolosità deve essere accertata analiticamente prima della commistione con altri rifiuti per le eventuali successive fasi di lavorazione;

8.58 la possibilità di procedere al trattamento congiunto di partite diverse di rifiuti non pericolosi al fine di conseguire i requisiti chimici di ammissibilità è ammessa solo qualora il tecnico responsabile attesti la completa efficacia del trattamento in relazione alla rimozione di tutti i contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili mediante specifica documentazione, contenente le pertinenti valutazioni, incluse le prove di laboratorio, da conservare in installazione per almeno 5 anni;

8.59 la possibilità di procedere al trattamento congiunto di partite diverse di rifiuti pericolosi al fine di conseguire la non pericolosità e i requisiti chimici di ammissibilità è ammessa solo qualora il tecnico responsabile attesti la completa efficacia del trattamento in relazione alla rimozione di tutti i contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili mediante specifica documentazione, contenente le pertinenti valutazioni, incluse le prove di laboratorio, da conservare in installazione per almeno 5 anni;

8.60 sul rifiuto ottenuto dal trattamento deve essere accertato il rispetto dei requisiti chimici e dei requisiti tecnici definiti per l'ammissibilità in discarica e per l'utilizzo del rifiuto in strati tecnici.

3. di prescrivere che le operazioni di cui al precedente punto 5.15_quinques avvengano nel rispetto delle prescrizioni introdotte ai seguenti punti dell'AIA di cui al decreto n. 45/2016:

"8.61 i rifiuti ammessi alla lavorazione sono quelli di cui ai CER riportati nella seguente tabella, che integra l'Allegato A dell'AIA n. 45/2016 come sostituito con decreto n. 39/2019, che siano caratterizzati da concentrazione di sostanza secca inferiore al 25% e/o

aventi caratteristiche fisiche non idonee o comunque non adeguate al conferimento in discarica (ad esempio polverulenti/non palabili):

TAB16	
CER	descrizione
010101	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
010102	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
010305*	altri sterili contenenti sostanze pericolose
010306	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
010307*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
010308	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
010407*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010409	scarti di sabbia e argilla
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010412	sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
010505*	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
010506*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
010507	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
020305	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
020402	carbonato di calcio fuori specifica
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
030309	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
050102*	fanghi da processi di dissalazione
050104*	fanghi di alchili acidi
050106*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
070311*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070312	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
070611*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080201	polveri di scarti di rivestimenti
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080413*	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

100101	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
100102	ceneri leggere di carbone
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
100105	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
100107	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
100113*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile
100114*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
100115	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04
100116*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
100117	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
100118*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100119	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
100121	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
100122*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
100124	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
100125	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
100126	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
100201	rifiuti del trattamento delle scorie
100202	scorie non trattate
100207*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100208	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
100210	scaglie di laminazione
100211*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
100212	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
100213*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100214	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
100215	altri fanghi e residui di filtrazione
100309*	scorie nere della produzione secondaria
100319*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
100320	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
100321*	altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
100322	altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21
100323*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100324	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
100325*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100327*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
100804	particolato e polveri
100808*	scorie saline della produzione primaria e secondaria
100809	altre scorie
100811	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
100815*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
100816	polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
100820	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
100903	scorie di fusione
100905*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose
100906	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
100907*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
100911*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
101003	scorie di fusione
101005*	forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose

101006	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
101007*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
101008	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
101009*	polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose
101011*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro
101105	particolato e polveri
101109*	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
101110	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09
101111*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
101113*	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose
101114	fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
101115*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
101116	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
101118	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
101119*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
101120	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
101203	polveri e particolato
101205	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
101206	stampi di scarto
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101209*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
101210	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
101301	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
101306	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
101314	rifiuti e fanghi di cemento
110108*	fanghi di fosfatazione
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
110112	soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
110503*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
120116*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
130501*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
130503*	fanghi da collettori
160303*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

161101*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
161103*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
161105*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	mattonelle e ceramiche
170106*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
170301*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
170505*	materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose
170506	materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
170801*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
190105*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
190107*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
190111*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
190113*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
190115*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
190116	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
190117*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
190119	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
190203	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
190204*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
190402*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
190801	Residui di vagliatura
190802	rifiuti da dissabbiamento
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190811*	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
191105*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

191107*	rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi
191205	Vetro
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
191301*	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
191303*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
191305*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
200102	Vetro
200202	terra e roccia
200303	residui della pulizia stradale
200304	fanghi delle fosse settiche
200306	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico

8.62 le singole partite di rifiuti in ingresso devono rispettare già i requisiti chimici di ammissibilità alla discarica;

8.63 il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di omologa corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale e test di cessione ai fini dell'ammissibilità in discarica) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso;

8.64 non è ammesso il trattamento congiunto di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

8.65 l'utilizzo di rifiuti come additivi deve essere tecnicamente motivato e documentato dal tecnico responsabile, che deve attestarne la specifica funzione in relazione ai quantitativi utilizzati;

8.66 i rifiuti utilizzati come additivi devono rispettare i requisiti chimici di ammissibilità al sito di deposito permanente;

8.67 il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificato il conseguimento dei requisiti di ammissibilità nel sito di deposito permanente;

8.68 il processo deve avvenire sotto la supervisione del tecnico responsabile, che deve attestare nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;

4. di integrare il destino R3 tra quelli indicati in decreto n. 50/2018 per il gruppo di miscelazione n.16;
5. di confermare tutte le altre indicazioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 45 del 15.12.2016 e ss.mm.ii;
6. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l., al Comune di Noale, alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV Direzione Generale, ARPAV DAP Venezia, ARPAV Osservatorio Rifiuti;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

A.I.A ECO.MEN. S.R.L.



Provincia di Padova
Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale

Provvedimento n. 318/IPPC/2015

Sede Settore Ambiente: P.zza Bardella, 2 - 35131 PADOVA

Ditta n. 27931 - Pratica n. 2015/186

Prot. Gen. 89028 del 07/07/2015

ECOLOGIA RF/PZ

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Punto 5.3.b).3). dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006, come modificato
dal D.Lgs. n. 46 del 04.03 2014
L.R. n. 26 del 16.08.2007

Ditta: Eco.Men. srl

Sede legale: Via Ospitale n. 65, Carmignano di Brenta (PD)

Sede attività: Via Regina Elena, Grantorto (PD)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

la Ditta Eco.Men. srl con Provvedimenti Provinciali n. 56/VIA/2010 dell'01/06/2010 è autorizzata alla gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi di varia natura, incluse scorie e ceneri e terre e rocce da scavo, sito in via Regina Elena in Comune di Grantorto (PD);

con nota datata 14/09/12 (prot. Provincia n. 129782/12), integrata successivamente con nota del 12/11/12 (prot. Provincia n. 161852/12), la Ditta presentava domanda di modifica dell'autorizzazione n. 56/VIA/10 sopraccitata, limitatamente ad aspetti gestionali e non comportanti modifiche strutturali all'impianto;

l'argomento veniva sottoposto all'esame della C.T.P.A. nella seduta del 27/03/13, che esprimeva parere favorevole con prescrizioni, alle modifiche richieste dalla Ditta. In particolare la Commissione prevedeva una specifica prescrizione sui rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo: *"Sono ammessi i rifiuti con codice CER 170504 purchè con concentrazioni inferiori ai limiti di colonna B, della tabella 1 allegato V Parte IV del D.Lgs 152/06 s.m.i."*;

con nota del 16/04/13, prot. Provincia n. 58119, la Provincia comunicava alla Ditta la conclusione del procedimento con l'emanazione dell'autorizzazione n. 5577/EC del 16/04/13, che recepiva il parere della C.T.P.A.;

successivamente, con nota dell'08/05/13 (prot. Provincia n. 68717/13) la Ditta comunicava il cessato interesse per l'ottenimento della modifica dell'autorizzazione n. 56/VIA/10, chiedendo contestualmente l'archiviazione della relativa pratica di modifica. Conseguentemente, con nota del 03/07/13 (prot. Provincia n. 95886/13) la Ditta chiedeva la revoca del Provvedimento Provinciale n. 5577/EC/2013 del 16/04/13, con reviviscenza degli effetti del Provvedimento n. 56/VIA/2010;



PROVINCIA DI PADOVA – 35131 Padova, Piazza Bardella, 2
T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: provincia.padova@cert.ip-veneto.net
Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale
Dirigente di Settore: dott. Renato Ferroli
Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali



Provincia di Padova

Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale

la Provincia, pertanto, archiviata la pratica di cui al Provvedimento Provinciale n. 5577/EC/2013 e vista la discussione in C.T.P.A., riteneva comunque cautelativamente di confermare la prescrizione emersa, in merito alle caratteristiche delle terre e rocce da scavo trattabili in impianto. Conseguentemente con nota del 29/11/13, prot. Provincia n. 16360, veniva comunicato alla Ditta l'avvio di procedimento per la revisione del Provvedimento n. 56/VIA/10 al fine di adeguarlo alle prescrizioni della C.T.P.A.;

in data 27/02/14 veniva rilasciato il Provvedimento Provinciale n. 5642/2014, a seguito del parere favorevole della C.T.P.A. del 12/02/14, che confermava le valutazioni cautelative sulle caratteristiche delle terre con concentrazioni oltre i limiti di colonna B, della tabella 1 allegato V Parte IV del D.Lgs 152/06 s.m.i., in ingresso all'impianto;

ECO.MEN notificava alla Provincia in data 11/02/2015 prot. n. 20570 il ricorso n. 192/2015 depositato presso il T.A.R. per il Veneto per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento 5642/EC/2014 soprарichiamato;

la Provincia in data 27/02/2015 si costituiva nel predetto giudizio, depositando memoria di costituzione e difesa chiedendo il rigetto del ricorso;

in data 13/03/2015 (prot. Provincia n. 35549/2015), il TAR notificava alla Provincia l'Ordinanza n. 82/2015, avente ad oggetto l'accoglimento dell'istanza cautelare, presentata dalla Ditta ECO.MEN e, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento 5642/EC/2014, fissava la trattazione di merito del ricorso all'udienza del 07/10/2015. Allo stato attuale a seguito dell'Ordinanza la Ditta EcoMen, opera sulla base del Provvedimento n. 56/VIA succitato;

con nota datata 04/06/2015 acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 76216 del 10/06/2015, la Ditta ECO.MEN. ha presentato al TAR Veneto motivi aggiuntivi sul ricorso presentato;

RILEVATO che

con l'entrata in vigore in data 04/03/14 del D.Lgs. n. 46/2014 (con cui è stato modificato l'Allegato VIII della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e nello specifico il punto 5 "Gestione dei rifiuti") veniva previsto l'assoggettamento al regime dell'Autorizzazione Integrata Ambientale degli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante trattamento di scorie e ceneri, con potenzialità superiore a 75 Mg al giorno, come l'impianto in oggetto. L'impianto effettua le attività previste al punto 5.3.b).3). del richiamato Allegato VIII;

ai sensi dell'art. 29 di tale D.Lgs. n. 46/14, i gestori delle installazioni esistenti ed assoggettate al nuovo regime autorizzatorio, dovevano presentare istanza per il primo rilascio dell'A.I.A., all'autorità competente, entro il 7/9/14;

la Regione Veneto con D.G.R.V. n. 1298 del 22/7/14, ha emanato i primi indirizzi applicativi del D.Lgs. n. 46/14, definendo l'Autorità competente per il rilascio dell'A.I.A., precisando che, per le installazioni in precedenza non assoggettate ad A.I.A. e riconducibili alle attività di gestione dei rifiuti, resta ferma la ripartizione delle competenze previste dagli artt. 4 e 6 della L.R. n. 3/2000. La L.R. n. 3/2000 all'art. 6, assegna alle Province le competenze tra le altre, in materia di rilascio delle autorizzazioni alla gestione di impianti per il recupero dei rifiuti;

con la medesima D.G.R.V. 1298/14 la Regione ha definito le modalità di presentazione delle domande di A.I.A., confermando la validità della modulistica prevista dalla D.G.R.V. n. 668/07;





Provincia di Padova

Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale

in attuazione alle disposizioni della succitata D.G.R.V. n. 1298/14, la Ditta ECO.MEN., presentava tramite S.U.A.P., alla Provincia domanda di A.I.A., con nota acquisita in data 19/09/2014 con prot. n. 125352. Tale domanda veniva successivamente sostituita su richiesta della Provincia, dalla nota datata 02/02/2015, prot. n. 15458, con cui la Ditta ha presentato la domanda di A.I.A., completa, secondo la modulistica prevista dalla D.G.R.V. 668/07;

con nota del 17/02/15 prot. Provincia n. 23568, la Provincia avviava il relativo procedimento istruttorio ai sensi della L. 241/90 s.m.i., per il rilascio dell'A.I.A.;

VISTI

la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24/9/96 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE, 2003/87/CE e 2008/01/CE;

la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/11/10 relativa alle emissioni industriali;

il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05/11/2009, pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8/12/09, che approva il Piano di Tutela delle Acque e le successive modifiche e integrazioni;

la Legge n. 447 del 27/10/95 sull'inquinamento acustico e successive norme di attuazione;

la D.G.R.V. n. 668 del 20/3/07 recante "D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005";

la D.G.R.V. n. 2493 del 7/8/07, recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";

la Legge Regionale n. 26 del 16/8/07 con la quale è stata modificata la L.R. 33/85, ai fini dell'attuazione del D.Lgs 59/2005 (ora D.Lgs. 152/06) ed individua le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per gli impianti dell'allegato B;

il Documento "Reference Document on best available techniques for Waste Treatment – august 2006";

il Decreto Ministeriale del 29/1/07 recante "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U. n. 130 del 7/6/07, per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili (B.A.T. - Best Available Technology) per gli impianti al punto 5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;





Provincia di Padova

Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale

il Decreto Interministeriale del 24/04/2008 recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18/02/2005 n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

la D.G.R.V. n. 1519 del 26/5/09 recante "Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto Legislativo 18/2/05, n. 59";

la D.G.R.V. n. 1298 22/7/14 recante "D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Primi indirizzi applicativi.";

la D.G.R.V. n. 1633 del 9/9/14 recante "D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale.";

il Provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 27/10/14, prot. n. 22295 con cui si sono emanate "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46",

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/14 recante "le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

la D.G.R.V. n. 395 del 31/3/15 recante "Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di Riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, per le installazioni di competenza regionale e provinciale";

il Provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 12422/GAB del 17/6/15 recante "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4/3/14 n. 46"

il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'art. 28 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 di reg. in data 17/05/2000 integrato dalla D.C.P. n. 68 di reg. in data 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. in data 07/02/2005;

VISTA

la domanda della ditta Eco.Men. srl, acquisita agli atti della Provincia in data 02/02/2015 e 04/02/2015 (prot. Provincia n. 15458, 17127, 17129, 17134 e 17138) per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via Regina Elena in Comune di Grantorto (PD);

la comunicazione di avvio del procedimento della Provincia di Padova, prot. n. 23568 del 17/02/15, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;

RILEVATO che l'avviso di presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale è stata pubblicata sul sito internet della Provincia di Padova dal 20/02/15;





Provincia di Padova

Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione sul sito internet della Provincia non sono pervenute alla Provincia di Padova memorie e/o osservazioni sulla domanda presentata dalla ditta sopraindicata;

RILEVATO che contestualmente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale il Gestore ha attestato l'avvenuto pagamento della tariffa istruttoria come previsto dalla succitata normativa;

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/90 e dell'art. 29-quater comma 5 e 7 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., si è riunita per trattare l'argomento "de quo" il giorno il 03/07/2015, ed a seguito della discussione, aggiornata al 07/07/2015 come riportato nei verbali datati rispettivamente 03/07/2015 prot.n. 86915 e 07/07/2015 prot. n. 88950, e la stessa ha espresso parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione di cui trattasi;

RITENUTO di assumere il parere suddetto;

DECRETA

Art. 1

Al Gestore della ditta **ECO.MEN. srl** con impianto-installazione sito in Via Regina Elena, in Comune di Grantorto (PD) viene rilasciata la presente Autorizzazione Integrata Ambientale.

Art. 2

L'Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle prescrizioni indicate nei singoli titoli autorizzativi elencati nella scheda A6 della domanda presentata, con particolare riferimento alle disposizioni del Provvedimento Provinciale n. 56/VIA del 01/06/2010.

Art. 3

Il Gestore è tenuto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i e della D.G.R.V. n. 395/2015 a verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione della "relazione di riferimento" **entro 90 giorni** dalla data di rilascio dell'A.I.A. e l'eventuale relazione di riferimento va presentata **entro un anno** dalla data di rilascio dell'A.I.A..

Art. 4

La durata della presenta autorizzazione è definita ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.. E' comunque facoltà della Provincia procedere al riesame dell'AIA ai sensi del medesimo art. 29 octis, prima della scadenza della stessa.

Art. 5

E' approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla Ditta con la domanda di A.I.A., con le seguenti precisazioni formulate nella Conferenza di Servizi:

- in merito ai punti relativi alle tabelle da 1.5.2 a 1.5.5 verrà omesso l'inciso alla D.G.R.V. n. 1060/2014;
- le norme tecniche di riferimento e le metodiche analitiche per le M.P.S./Prodotti saranno dettagliatamente concordate tra la Ditta ed ARPAV entro il 30 settembre p.v.

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata sulla base della legislazione ambientale di esclusiva competenza provinciale e non sostituisce i provvedimenti di competenza degli altri Enti, tra i quali il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, l'autorizzazione paesaggistica, i provvedimenti di competenza comunale in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e la normativa in materia di igiene e di sicurezza negli ambienti di lavoro.





Provincia di Padova

Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale

Si ricorda al Gestore che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il cui controllo spetta allo SPISAL.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 6 pagine.

IL DIRIGENTE
dott. Renato Ferroli
(con firma digitale)





0088075/2010 - 01/06/2010

Provincia di Padova



Provincia di Padova

Decreto n° 56/VIA/2010
Ditta n. 27931

Prot. Gen. N. del

Settore Ambiente: P.zza Bardella, 2 - 35131 Padova

tel. 049/8201811

PROGETTO INTEGRATO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
Recupero conglomerati cementizi di materiali inerti e dei residui dell'industria siderurgica e metallurgica
- sabbie ed anime di fonderia dei metalli ferrosi e non
IN COMUNE DI GRANTORTO
Operazioni R13, R5 e R4 del D.Lgs. n. 152/06, Parte IV, All. C

L.R. n. 10 del 26/03/1999, Artt. 11 e 23 e D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs 4/08

REVOCA E SOSTITUZIONE DECRETO N. 46 VIA/2009 DEL 16/12/2009

Ditta: **ECO.MEN. S.r.l.**
Sede legale: Via Ospitale, 65
35010 CARMIGNANO DI BRENTA (PD)
P. IVA 03317310286

Sede attività: GRANTORTO - Via Regina Elena

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

PREMESSO che:

la ditta ECO.MEN. S.r.l. ha presentato istanza per la procedura di VIA e autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 10/99, pervenuta in data 19/07/2007 al prot. n. 92971, relativa al "Progetto integrato per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Grantorto" depositando presso il Settore Ambiente della Provincia di Padova il progetto definitivo e il relativo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.);

PRESO ATTO che in data 13/02/2008 è entrato in vigore il D.Lgs 4/08, modificativo del D.Lgs 152/06;

VISTA la DGRV 1998/08 con la quale, in virtù delle disposizioni transitorie del D.Lgs 4/08, la Regione Veneto ha stabilito di continuare ad applicare la L.R. 10/99 per tutto il periodo transitorio previsto dal D.Lgs 4/08 ovvero fino allo scadere del primo anno di vigenza di detto Decreto;

RILEVATO che:

a seguito della conclusione da parte dell'ufficio VIA del Settore Ambiente dell'istruttoria



Provincia di Padova

preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, sui seguenti quotidiani, “Il Corriere del Veneto” e “Il Gazzettino” in data 05/02/2008 e in data 06/02/2008, l’annuncio di avvenuto deposito del progetto e dello S.I.A. con il relativo riassunto non tecnico alle amministrazioni interessate e in data 19/02/2008 ha altresì provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA;

che con attestazione del 17/01/2008 è stato effettuato il versamento degli oneri istruttori ai sensi dell’art 4 della L.R. 10/99 e della successiva DGRV n. 1843 del 19/07/2005;

CONSIDERATO che:

- l’intervento rientra nella tipologia di cui all’allegato A1 bis, lettera h), della L.R. 10/99: “Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, di cui alle lettere da R2 a R9 D.Lgs 22/97”;
- il progetto è stato presentato nella seduta della Commissione Provinciale VIA del 01/08/2007, e poi esaminato dalla sottocommissione nominata per l’istruttoria della pratica;
- nei tempi previsti dalla norma non sono pervenute osservazioni;
- la Commissione Provinciale V.I.A. ha richiesto al proponente, con nota del 14/09/2007 prot. n. 113734, documentazione integrativa acquisita in data 28/11/2007 prot. n. 145470;
- con nota del 14/05/2008, acquisita agli atti con prot. 69542 del 14/05/2008 la Ditta ha chiesto una sospensione del procedimento al fine di produrre nuovi elementi valutativi migliorativi relativi alla viabilità in Comune di Carmignano di Brenta e che anche il Comune di Carmignano di Brenta con nota del 16/05/2008 ha chiesto un rinvio della riunione decisoria della Commissione VIA;
- la documentazione integrativa è stata prodotta con nota del 14/10/2008 prot. 149211 poi integrata con nota prot. 190668 del 29/12/2008, data questa ultima da cui è stato riattivato il procedimento;
- la Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 28/01/2009 ha espresso parere favorevole (Prot. n.21322 del 2009) di compatibilità ambientale al progetto in oggetto nel rispetto di prescrizioni;
- la Commissione Provinciale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della L.R. n. 10/99, nella seduta del 28/01/2009 tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, si è espressa con verbale n.72/5 prot. 44926/09,



Provincia di Padova

per l'approvazione con prescrizioni del progetto di "Progetto integrato per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Comune di Grantorto";

- la Giunta Provinciale con Deliberazione n. 44 prot. 24355 del 9/02/2009, ha espresso il proprio giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 10/99;
- a conclusione del procedimento è stato rilasciato alla Ditta il Decreto di autorizzazione 34/VIA/2009 prot. 0068084 del 20.04.2009;

RILEVATO che:

le opere oggetto del S.I.A. sono da riferire a due impianti produttivi già esistenti con potenzialità complessiva pari a 453.000 ton/anno e così individuati:

- ECO.MEN. (Ecomen 1 - lotto3) impianto di recupero rifiuti non pericolosi già autorizzato dalla Provincia di Padova al n° 96/1/PD del 19/03/2004 sito nel Comune di Grantorto dove vengono eseguite attività di recupero e lavorazione di rifiuti per l'edilizia e produzione di conglomerati cementizi attraverso il recupero di rifiuti di natura silicea derivanti da attività siderurgiche;
- Ex MENEGHINI ATTILIO ora Ecomen srl (Ecomen 2 – lotti 1,2) impianto di recupero rifiuti non pericolosi già autorizzato dalla Provincia di Padova al n° 5155/EC/2007 del 19/03/2007 sito nel Comune di Grantorto dove vengono eseguite attività di recupero e lavorazione di rifiuti per l'edilizia e produzione di conglomerati cementizi attraverso il recupero di rifiuti di natura silicea derivanti da attività siderurgiche;

il progetto presentato riguarda la riorganizzazione interna e all'unione di due impianti produttivi sopra individuati e il contestuale aumento della loro potenzialità fino ad arrivare ad un massimo di 730.000 ton/anno mediante l'attuazione dei seguenti interventi:

- unione di due distinte attività;
- riorganizzazione della logistica interna attraverso la sistemazione dei diversi lotti;
- realizzazione di una nuova viabilità con nuovo accesso agli impianti dalla rete stradale comunale e realizzazione di una nuova pesa con blocco uffici;
- sostituzione di alcune apparecchiature per il trattamento dei rifiuti;
- realizzazione di nuovo lavaggio ruote;

le operazioni di recupero dei rifiuti che si intendono effettuare nell'impianto di trattamento, in riferimento all'allegato C alla parte IV del D.Lgs n° 152/06, sono così individuate:



Provincia di Padova

R4 - riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 - riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R13 - messa in riserva di rifiuti

I quantitativi trattati nell'impianto sono così ripartiti:

Tipologia DM 05.03.98 e s.m.i.	Descrizione	Codice CE3	STIMA NUOVO PROGETTO		
			Q.tà annua [ton]	Q.tà massima stoccata [mc]	Q.tà massima stoccata [ton]
2.1	Imballaggi, vetro di sovrato ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro	Tutti	30.000	150	210
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	Tutti	6.000	250	175
4.3	Scorie provenienti dalla metallurgia dei metalli non ferrosi, ...	Tutti	2.000	130	277,50
4.4	Scorie di siderurgia, scorie provenienti dalla fusione ...	Tutti	23.000	130	277,5
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, impasti e conglomerati di cemento armato e non ...	Tutti	260.000	1.000	4.543
7.2	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	Tutti	20.000	600	1.030
7.3	Sfili e scarti di prodotti ceramici ...	Tutti	10.000	65	104
7.5	Sabbie esauste	Tutti	64.000	1.000	1.600
7.11	Piastrelle e tegole	Tutti	35.000	850	1.572,50
7.25	Petre e sabbie esauste di siderurgia di seconda fusione dei metalli ferrosi	Tutti	150.000	6.500	10.000
12.3	Fanghi e polveri di segregazione lavorazione pietre, marmi e ardosi	Tutti	1.000	50	75
12.4	Fanghi e polveri di segregazione, molitura e lavorazione granito	Tutti	1.000	50	75
13.1	Ceneri dalla combustione di carbone e lignite ...	Tutti	5.000	170	204
13.2	Ceneri dalla combustione di biomasse ed affini ...	Tutti	5.000	170	204
ND	Minerali (ad esempio sabbie, rocce)	191388	20.000	1.050	1.370
ND	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti ...	191212	60.000	4.500	7.200
(7.31 bis)	Terre e rocce da scavo	170504	35.000	1.200	2.040
			730.000	28.755	33.470,50

PRESO ATTO che tutte le prescrizioni tecniche individuate in sede di Conferenza di Servizi costituiscono parte integrante del presente Provvedimento, come riportate nel dispositivo;

RILEVATO CHE a conclusione della su descritta procedura di VIA e contestuale autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 10/99 è stato rilasciato il Decreto n. 34/VIA/2009;

RICORDATO che la Ditta ha promosso un ricorso giurisdizionale sul provvedimento n. 34/VIA/2009 del 20/04/2009, al T.A.R. del Veneto, n. di reg. 1430 del 2009, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241, nel termine di Legge;



Provincia di Padova

PRESO ATTO che il T.A.R. del Veneto, sezione terza, si è pronunciato sul ricorso per l'annullamento, previa sospensione di efficacia, del Decreto n.34/VIA/2009 limitatamente a quanto segue: "con riferimento alla prescrizione concernente la sottoposizione al test di cessione sul prodotto in uscita (conglomerato cementizio quale materia prima secondaria), pur risultando controvertibile la questione di stretto diritto sottoposta all'esame della sezione, nel bilanciamento tra l'interesse economico della ECO.MEN e l'interesse pubblico della tutela della salute e alla protezione dell'ambiente, il collegio ritiene che sussistano i presupposti per sospendere l'esecuzione della prescrizione in argomento nella parte in cui l'effettuazione del test di cessione viene prevista per ogni blocco di conglomerato cementizio anziché disporsi controlli periodici a campione mediante sottoposizione al test di cessione su una quantità di materia prima secondaria in una percentuale, concordata tra le parti, sulla quantità complessiva di conglomerato cementizio ottenuto."

DATO ATTO che conseguentemente questa Amministrazione ha proceduto a revocare il decreto VIA n. 34/VIA72009 del 20/04/2009 e sostituirlo con il Decreto n. 46/VIA/2009 modificativo della parte contestata ma anche di altri passaggi correlati e ciò per meglio coordinare e chiarire le disposizioni contenute;

VISTO che in data 16/02/2010 Prot. n. 26317 la ditta ECO.MEN. S.r.l. ha presentato domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per un progetto di "Modifica dell'impianto integrato per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi" in Comune di Carmignano di Brenta;

CONSIDERATO che il progetto presentato dalla Ditta ECO.MEN. S.r.l. si articola su tre diversi tipi di interventi, come meglio descritti nell'istruttoria depositata agli atti dal sottogruppo della commissione VIA, e così riassumibili:

a) Modifiche impiantistiche

Sostituzione di un impianto di frantumazione ormai obsoleto con uno nuovo e l'inserimento nel processo di lavorazione dei rifiuti di macchine operatrici che, tramite semplici operazioni meccaniche, presentino il rifiuto all'impianto di recupero con caratteristiche di omogeneità dimensionale e liberato da corpi metallici estranei.



Provincia di Padova

L'inserimento delle nuove attrezzature per la selezione e triturazione dei rifiuti recuperabili non apporterà modifiche alla potenzialità di recupero dell'impianto autorizzato, ma comporterà un miglioramento dei processi di recupero dei rifiuti;

b) Modifiche organizzative e gestionali

Con riferimento al decreto n. 46/VIA/2009 che prevede in modo dettagliato i quantitativi massimi recuperabili e stoccabili, per ogni singola tipologia di rifiuto autorizzata, fermo restando il quantitativo massimo annuo di rifiuti speciali non pericolosi che l'impianto è autorizzato a recuperare (730.000 tonnellate) ed il quantitativo massimo stoccabile dei medesimi rifiuti pari a 33.479,50 tonnellate, viene richiesta una modifica dell'autorizzazione che pur mantenendo inalterate le tipologie di rifiuti (salvo quanto descritto al punto successivo), le aree di stoccaggio, il quantitativo totale massimo di rifiuti stoccabili (33.479,50 tonnellate) ed il quantitativo massimo annuo di rifiuti da recuperare (730.000 tonnellate), consenta di stoccare e recuperare i rifiuti autorizzati nei limiti complessivi previsti dall'autorizzazione senza i vincoli quantitativi per singola tipologia di rifiuto attualmente previsti;

c) Introduzione di una nuova tipologia di rifiuto

La Ditta inoltre richiede la possibilità di ritirare e di provvedere al recupero di un nuovo rifiuto non pericoloso costituito da conglomerato bituminoso, individuato dal CER 170302 "*miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*".

Il recupero di tale rifiuto è previsto dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i. al punto 7.6 dell'allegato1, suballegato1.

Il rifiuto oggetto di integrazione sarà recuperato per la produzione di materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.

RILEVATO che con decreto n. 55/VIA/10 del 17/05/2010 è stata stabilita l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto presentato dalla Ditta ECO.MEN. S.r.l., con le seguenti prescrizioni:

- a) in considerazione del fatto che vengono inseriti nel ciclo di lavorazione nuovi macchinari e che l'attività viene svolta all'aperto, deve essere presentata all'ufficio V.I.A., entro 60 giorni dall'inizio dell'utilizzo di suddetti macchinari, una nuova campagna di misurazioni fonometriche necessarie alla verifica dei livelli previsti dalla normativa vigente;
- b) i rifiuti presenti nelle aree adibite a stoccaggio devono essere individuati con apposite tabelle ben visibili;
- c) i rifiuti, le materie prime secondarie e gli altri prodotti ottenuti dall'attività di recupero devono



Provincia di Padova

essere stoccati in modo da evitare la loro anche accidentale miscelazione.

RILEVATO altresì che il dispositivo del decreto n. 55/VIA/10 del 17/05/2010 stabilisce inoltre di modificare la prescrizione contenuta al punto 15.4 del provvedimento autorizzativo (*«I rifiuti dovranno inoltre presentare prima di essere avviati a recupero un contenuto di fenolo inferiore a 200 mg/kg»*) da riferirsi solo ai rifiuti speciali non pericolosi indicati al punto 7.25.1 (*«sabbie e terre refrattarie miscelate con leganti inorganici (argille) e/o organici (resine furaniche, fenoliche e isocianati) il contenuto massimo di fenolo sul rifiuto tal quale è pari a 200 ppm»*) del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

DATO ATTO della decadenza dei seguenti titoli autorizzatori:

- provvedimento n° 5155/EC/2007 del 19/03/2007 e dell'iscrizione a Registro provinciale n.96/1/PD, cessati in virtù della comunicazione dell'inizio dell'attività prot n. 16110 del 29/01/2010;

RITENUTO conseguentemente di revocare il decreto VIA n. n. 46/VIA/2009 e sostituirlo con il presente Decreto modificativo che recepisce quanto valutato e stabilito dal Decreto n. 55/VIA/10 del 17/05/2010 e ciò per meglio coordinare e chiarire le disposizioni ivi contenute;

RICHIAMATI:

- la L.R. n. 10 del 26/03/1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 1624 del 11/05/1999 "Modalità e criteri di attuazione delle procedure di VIA";
- la D.G.R. n. 1843 del 19/07/2005 "Rideterminazione ed aggiornamento dei criteri e parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria dei progetti assoggettati a procedure di VIA regionale, provinciale e statale" ;
- il D.P. R. 12/04/1996 "Atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- la Decisione della Comunità Europea n. 2000/532, come modificata dalle decisioni nn. 2001/118, 2001/119 e 2001/573 e s.m.i.;



Provincia di Padova

- La Delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984, il D.Lgs. n. 267/2000
- DGRV n. 2528 del 14/07/1999;
- DGRV n. 2166 del 11/07/2006;
- DGRV N. 1998 del 02/09/2008
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” come modificato dal D.Lgs 4/08;
- la Legge Regionale 16/04/1985 n° 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 3 del 21/01/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i;
- il D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni,
- l’art. 30 dello Statuto della Provincia, approvato con la Delibera del Consiglio Provinciale n° 15 di reg., in data 17.05.2000 ed integrato con D.C.P. n° 68 di reg. in data 22.11.2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 542 del 05/09/2005 con la quale questa Provincia ha adottato indirizzi in materia di recupero rifiuti in procedura semplificata, che prevedono il divieto di gestione di rifiuti in procedura ordinaria e semplificata in uno stesso impianto;


CONSIDERATO che con L.R. n. 20 del 16/08/2007 la Regione Veneto ha confermato, fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni;

VISTO che ai sensi dall’art. 6 c.1 lettera b), punto 3, e lettera c) della L.R. 3/2000, l’approvazione del progetto dell’impianto ed il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio sono di competenza della Provincia;

VISTA l’avvenuta istruttoria della pratica;

DECRETA

ART. 1 Il decreto n. 46/VIA/2009 del 16/12/2009 è revocato e integralmente sostituito dal presente decreto. Il progetto presentato dalla Ditta ECO.MEN. S.r.l. citata in premessa “Progetto integrato per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Grantorto”, è approvato, per una potenzialità massima di 730.000 t/anno e subordinatamente all’osservanza



Provincia di Padova

delle prescrizioni riportate, conformi al parere espresso nella seduta del 28/01/2009 dalla Commissione Provinciale V.I.A., al parere della Conferenza di servizi nella seduta del 28/01/2009 e al parere espresso nella seduta del 14/05/2010.

- ART. 2 Il presente Provvedimento autorizza la Ditta sopracitata all'esercizio di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi: conglomerati cementizi di materiali inerti e dei residui dell'industria siderurgica e metallurgica – sabbie ed anime di fonderia dei metalli ferrosi e non, previa rispondenza dell'impianto al progetto di cui all'art.1 e nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate.

- ART. 3 L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle finalità di cui all'art. 178 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché di quanto stabilito nei successivi articoli del presente provvedimento.

- ART. 4 Deve essere presentata all'ufficio V.I.A., entro 60 giorni dall'inizio dell'utilizzo dei nuovi macchinari, descritti in premessa, una nuova campagna di misurazioni fonometriche necessarie alla verifica del rispetto dei livelli acustici previsti dalla normativa vigente.

- ART. 5 L'impianto dovrà essere delimitato con idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro.

- ART. 6 Nell'impianto devono essere ripristinati ed incrementati i terrapieni ed integrata la barriera arborea con specie a pronto effetto in modo da garantire una completa schermatura del lotto per una altezza complessiva di almeno 7 m, inoltre deve essere garantito un corretto assetto pedologico nelle zone di impianto con un adeguato piano di manutenzione del verde.

- ART. 7 Qualora a seguito dei lavori di sistemazione impiantistica si evidenziasse la necessità di scavi dovrà essere eseguita l'indagine ambientale utilizzando appositi criteri e metodi stabiliti sulla base dell'art. 186 del D.Lgs 152/06 come modificato dal D.Lgs 4/08 e DGRV 2424 del 08/08/2008. Le stesse dovranno essere comunicate al Comune per l'approvazione di competenza, nonché alla Provincia e all'ARPAV.

- ART. 8 L'emissione dei rumori dovrà essere nei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 01/03/1991, dal DPCM 14/11/97, dalla L. n. 447 del 27/10/1995, dal relativo Regolamento comunale e in congruenza



Provincia di Padova

con lo studio di fattibilità già presentato ai Comuni interessati.

ART. 9 Fatte salve le scadenze e gli adempimenti di cui ai precedenti articoli il presente provvedimento ha validità per un periodo di dieci anni a far data dal 20/04/2009.

ART. 10 Il presente atto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni a carattere generale:

- 10.1 Le attività autorizzate devono avvenire con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs 81/2008;
- 10.2 La Ditta oltre alla documentazione prevista dalla normativa sui rifiuti, dovrà essere in possesso idonea certificazione che attesti il rispetto della normativa inerente la prevenzione incendi;
- 10.3 La Ditta deve rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 209/03 e s.m.i;
- 10.4 In fase di esercizio siano adeguatamente previste e disciplinate le problematiche di emergenza prevenzione dei rischi (cfr. DM 10/03/98 ecc.);
- 10.5 I mezzi in ingresso all'impianto devono obbligatoriamente passare al rivelatore di radioattività al fine di consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti. Eventuali radioattività dovranno essere segnalate all'Autorità competente, secondo la specifica normativa.
- 10.6 Nell'impianto non può essere effettuata attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i e del D.M. 05/02198 e s.m.i.
- 10.7 E' fatto divieto di incenerire presso l'area aziendale qualsiasi rifiuto.

ART. 11 Il presente atto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni per le emissioni in atmosfera:

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile; la Ditta dovrà comunque adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

ART. 12 Il presente atto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni per gli scarichi idrici:

- 12.1 La Ditta è autorizzata a scaricare le acque reflue industriali meteoriche di dilavamento del



Provincia di Padova

proprio stabilimento di via Regina Elena - Comune di Grantorto nella Roggia Grimana Lupia mediante due distinti punti di scarico, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- * i valori limite di emissione dello scarico devono essere conformi ai limiti previsti nella tabella 3, colonna acque superficiali, dell'All. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e smi;
- * i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs 152/06 e smi;
- * tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/06, a mezzo di idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione in tutti gli impluvi naturali, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo;
- * dovrà essere consentito al personale dell'autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 101 del D.Lgs. 152/06 di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- * dovranno essere costantemente manutenzionate e pulite le caditoie di raccolta delle acque meteoriche e le vasche di accumulo e sedimentazione per non pregiudicare la capacità depurativa.

12.2 I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte quarta dello stesso D.Lgs. n° 152/06, nonché nel caso di utilizzazione sul suolo agricolo al D.Lgs. n° 99/92. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato. E' comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

12.3 Per il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente relativa agli scarichi idrici.

ART. 13 Il presente atto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni per la gestione del trattamento rifiuti:

13.1 Nell'impianto potranno essere recuperati i seguenti rifiuti speciali non pericolosi, codificati secondo quanto stabilito dalla Decisione della Comunità Europea n. 2000/532 e s.m.i., nel limite massimo di 730.000 t/anno e per un quantitativo massimo stoccabile complessivo di



Provincia di Padova

33.479,50 t

I tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare sono dettagliati nella seguente tabella:

Tipologia DM 5/2/1998 e s.m.i.	Descrizione	Codice CER
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro	Tutti
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	Tutti
4.1	Scorie provenienti dalla metallurgia dei metalli non ferrosi, ...	Tutti
4.4	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione ...	Tutti
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non ...	Tutti
7.2	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	Tutti
7.3	Sfridi e scarti di prodotti ceramici ...	Tutti
7.5	Sabbie esauste	Tutti
7.11	Pietrisco tolto d' opera	Tutti
7.25	Terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	Tutti
12.3	Fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	Tutti
12.4	Fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito	Tutti
13.1	Ceneri dalla combustione di carbone e lignite ...	Tutti
13.2	Ceneri dalla combustione di biomasse ed affini ...	Tutti
NN	Minerali (ad esempio sabbie, rocce)	191209
NN	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti ...	191212
(7.31 bis)	Terre e rocce da scavo	170504
7,6	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	170302
TOTALE		
Q.tà massima annua trattata[ton] 730.000		
Volume max stoccato [m³] 20.755		
Q.tà max stoccata [ton] 33.479,5		

13.2 Per i rifiuti classificati con codice ** ** 99 conferiti all'impianto dovrà essere comunicata a questa Provincia, all'A.R.P.A.V. e al Comune entro 3 giorni dal ricevimento, la descrizione dettagliata del rifiuto stesso, comprensiva della sua provenienza;

13.3 Le prove ed analisi dei rifiuti saranno effettuate secondo le procedure operative di controllo di cui agli allegati 1 e 2 del presente provvedimento e comunque:

- nel rispetto delle modalità previste dalla DGRV 2922/03;
- nel rispetto delle caratteristiche dei rifiuti previste dal D.M. 186/2006;



Provincia di Padova

- 13.4 I rifiuti speciali non pericolosi indicati al punto 7.25.1 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. dovranno inoltre presentare, prima di essere avviati a recupero, un contenuto di fenolo inferiore a 200 mg/kg;
- 13.5 In prossimità dell'ingresso all'impianto dovrà essere apposta ben visibile, a disposizione dei soggetti preposti al controllo, un'ideale planimetria con lay-out dell'impianto, con indicate le aree di deposito e stoccaggio di rifiuti e delle M.P.S. Prodotte;
- 13.6 La barriera arborea deve essere adeguatamente curata e le piante che eventualmente dovessero morire dovranno essere prontamente sostituite con nuove piante, per quanto possibile, di uguali dimensioni;
- 13.7 L'impianto di bagnatura con irrigatori a pioggia dovrà essere dimensionato alle nuove quantità ed esteso anche alle zone destinate a viabilità interna; in ogni caso tutte le superfici di pertinenza dell'attività dovranno essere servite dall'impianto stesso. L'impianto di bagnatura deve funzionare con cicli regolati in base alle esigenze stagionali e meteorologiche, mantenendo la costante umidificazione dei cumuli e dei piazzali;
- 13.8 Fatto salvo quanto dichiarato in termine di volumi, si prescrive che le sagome dei cumuli di stoccaggio corrispondano a quelle riportate negli elaborati ed in particolare che i cumuli abbiano altezza massima pari a m 4,50 (si prescrive una schermatura totale anche attraverso la posa di filari paralleli);
- 13.9 Presso l'impianto dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di controllo idonei sistemi di misurazione delle altezze dei cumuli dei rifiuti stoccati prima della lavorazione con tolleranza non superiore a 25 cm;
- 13.10 I nastri trasportatori devono essere coperti. La distanza tra i punti di scarico dei nastri e i cumuli di materiali trattati non deve superare i 2 m;
- 13.11 Il piazzale deve avere un'opportuna pendenza affinché le acque siano convogliate al sistema di raccolta delle acque meteoriche;
- 13.12 Il sistema di lavaggio ruote utilizzato dalla ditta deve essere dotato di ugelli laterali con funzionamento automatico e di una vasca di raccolta coperta da griglia per evitare il contatto delle ruote con i fanghi sottostanti. Tali fanghi dovranno essere periodicamente asportati, in maniera tale che l'acqua/fango si mantenga ad un livello inferiore della griglia di transito degli automezzi, per evitare fenomeni di trascinamento. La dislocazione di tale sistema di lavaggio deve essere tale da evitare trascinamenti di acque lungo la strada pubblica;
- 13.13 Tutte le superfici di pertinenza dell'attività dovranno essere pavimentate e impermeabilizzate



Provincia di Padova

- in modo da evitare qualsiasi spandimento nel sottosuolo; la rete di raccolta delle acque di tali piazzali dovrà essere convogliata a idoneo impianto adeguato alle nuove superfici di raccolta;
- 13.14 I rifiuti dovranno essere depositati solamente su platea pavimentata in conglomerato cementizio. Sull'area pavimentata in tout venant deve essere stoccato solo il materiale recuperato e non il materiale ancora da trattare;
- 13.15 I rifiuti presenti nelle aree adibite a stoccaggio devono essere individuati con apposite tabelle ben visibili;
- 13.16 I rifiuti, le materie prime secondarie e gli altri prodotti ottenuti dall'attività di recupero devono essere stoccati in modo da evitare la loro anche accidentale miscelazione.
- 13.17 La ditta dovrà dotarsi di un mezzo meccanico per la pulizia ed il lavaggio quotidiano dell'area esterna in corrispondenza degli ingressi. Le aree destinate alla viabilità interna dovranno essere mantenute sgombre e pulite alla fine di ogni giornata lavorativa. La ditta deve provvedere alla costante pulizia della sede stradale antistante il cancello d'uscita dei mezzi;
- 13.18 Dovranno essere predisposte procedure di preaccettazione, consistenti, in particolare, nella verifica della presenza e della corretta compilazione dei documenti e dei formulari di accompagnamento, oltre che della corrispondenza tra documentazione di accompagnamento e i contenitori o rifiuti conferiti mediante controllo visivo. Le procedure dovranno prevedere anche regolari ispezioni e manutenzioni delle aree di stoccaggio – inclusi fusti, serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento;
- 13.19 I mezzi in ingresso all'impianto devono obbligatoriamente passare al rivelatore di radioattività al fine di consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti. Eventuali radioattività dovranno essere segnalate all'Autorità competente, secondo la specifica normativa;
- 13.20 Sono vietate le soste e gli **accumuli** o gli stoccaggi di rifiuti nelle aree non pavimentate, non servite dal sistema di raccolta delle acque di dilavamento o degli eventuali spandimenti e/o esterne alla recinzione;
- 13.21 Non debbono essere conferiti all'impianto e trattati rifiuti pericolosi, rifiuti facilmente putrescibili, rifiuti liquidi o gassosi;
- 13.22 Dovrà essere evitato il trasporto eolico dei rifiuti;
- 13.23 In caso di incidenti o spargimenti fortuiti è fatto obbligo alla ditta di procedere all'immediato



Provincia di Padova

recupero dei rifiuti dispersi ed al ripristino ambientale;

- 13.24 Gli stoccaggi dei rifiuti che potrebbero dare luogo alla proliferazione di ratti ed insetti dovranno essere ridotti al minimo sia in quantità che in tempistica di deposito. Dovranno comunque essere previste campagne di derattizzazione e bonifica delle aree di depositi.

ART. 14 MATERIE PRIME SECONDARIE E/O PRODOTTI OTTENUTI

- 14.1 Le Materie Prime Secondarie prodotte dovranno possedere caratteristiche conformi al punto C dell'allegato 2 del presente provvedimento. In particolare per la tipologia di rifiuti 7.1 del D.M. 5/2/98, le Materie Prime Secondarie prodotte dovranno possedere caratteristiche conformi alla Circolare n. 5205 del 15/7/05, Allegato C, ed essere destinate agli interventi previsti dall'allegato C medesimo, purché il contenuto di idrocarburi risulti inferiore a 400 mg/kg s.s. per gli idrocarburi pesanti e 150 mg/kg s.s. per gli idrocarburi leggeri. L'eventuale impiego per recuperi ambientali di siti destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale è subordinato al rispetto, per i parametri idrocarburi leggeri e pesanti, dei limiti del D.Lgs. n. 152/06, Col. A, tab. 1, Allegato 5, parte IV.
- 14.2 I conglomerati cementizi maturi dovranno rispettare i limiti della normativa di settore e oltre a quanto previsto al punto B dell'allegato 02 del presente provvedimento.

ART. 15 PROGRAMMA DEI CONTROLLI

Il programma dei controlli trasmesso con nota del 15/12/2006 (prot. prov.le n. 164606/2006, e già approvato con Decreto 34/VIA/2009 deve essere aggiornato e coordinato con le nuove procedure operative di controllo (di cui agli allegati 1 e 2 del presente provvedimento). Si fa obbligo pertanto di ripresentare entro 45 giorni dal rilascio della presente autorizzazione un nuovo programma dei controlli, ai fini della valutazione di merito. Fino a detta approvazione resta confermato il programma agli atti con le seguenti prescrizioni:

- 15.1 I controlli sui materiali in ingresso dovranno consentire l'accesso all'impianto esclusivamente di rifiuti conformi e compatibili con l'impianto stesso e con l'autorizzazione e dovranno essere effettuati con frequenza almeno trimestrale;
- 15.2 I controlli sui materiali in uscita dovranno essere effettuati con frequenza almeno trimestrale e comunque nel rispetto dell'All.C della Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205/05 per i prodotti dall'attività di recupero dei rifiuti di cui alla tipologia 7.1 del D.M. 5/2/98 e sui quali dovrà essere effettuata anche la ricerca degli idrocarburi;



Provincia di Padova

- 15.3 dovranno essere effettuati con cadenza almeno semestrale i controlli comparativi monte/valle delle acque superficiali;
- 15.4 dovranno essere effettuati con cadenza almeno semestrali controlli delle emissioni dell'impianto;
- 15.5 con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, dovrà essere trasmessa a Provincia, Comune, ed A.R.P.A.V. una relazione tecnica con indicati gli esiti dei controlli, riassunti in forma di tabelle di sintesi, nonché:
- i flussi dei materiali in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - i quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per tipologia e per CER;
 - i quantitativi dei rifiuti prodotti e le modalità di smaltimento;
 - i quantitativi di materie prime secondarie prodotte e le destinazioni delle stesse;
 - Nella relazione annuale succitata dovrà essere riportato con un giudizio sintetico ed in maniera esplicita, il rispetto della normativa, delle prescrizioni autorizzative e delle condizioni di normalità, sulla gestione dell'impianto e sulle matrici ambientali interessate;
- 15.6 i metodi analitici e di campionamento dovranno essere preventivamente confrontati con l'ARPAV;
- 15.7 il Programma di controllo dovrà essere eseguito da personale esterno ed indipendente.

ART. 16 PRESCRIZIONI PER LE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DEL SITO

Al momento della dismissione dell'impianto la Ditta dovrà provvedere alla chiusura dell'impianto di trattamento e al **ripristino ambientale dell'area utilizzata**, secondo quanto previsto dal piano di ripristino, redatto dalla Ditta al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. Tale piano dovrà essere fatto pervenire a questa Provincia entro 30 gg dalla data della presente e dovrà riportare in particolare:

- a. destinazione d'uso dell'area;
- b. obiettivi di recupero e sistemazione dell'area in relazione alla destinazione d'uso di cui al punto a);
- c. descrizione dettagliata degli interventi previsti ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al precedente punto b).



Provincia di Padova

ART. 17 GARANZIE FINANZIARIE

- 17.1 L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla conformità delle garanzie finanziarie presentate dalla ditta alle disposizioni previste dalla DGRV 2528 del 14/07/99;
- 17.2 Qualora la polizza RCI presentata dalla ditta preveda il pagamento del premio con rate annue, la ditta è tenuta ad inviare alla scrivente Provincia (almeno 15 giorni prima della scadenza del premio annuale) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio per l'anno successivo;
- 17.3 In caso di mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui sopra nei termini fissati, la Ditta dovrà sospendere l'attività autorizzata con il presente provvedimento;
- 17.4 L'eventuale riduzione dell'importo della fidejussione o una sua liberazione per cessazione dell'attività è subordinata ad un espresso nulla osta da parte della Provincia di Padova.

ART. 18 PRESCRIZIONI FINALI

- 18.1 Devono essere tenuti i registri di carico e scarico previsti per legge e trasmesse nei termini le relative denunce annuali ai sensi della normativa vigente, Inoltre devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, nonché, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, un piano di sicurezza che disponga le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento (tale piano dovrà pervenire a questa Provincia entro 30 gg dal presente);
- 18.2 Devono essere preventivamente comunicate a questa Provincia eventuali variazioni relative a:
 - quantità di rifiuti stoccati;
 - modificazioni relative al sito di stoccaggio;
 - nominativo del tecnico responsabile dell'impianto;
 - ragione sociale della Ditta;
- 18.3 L'eventuale richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza (e non prima di 1 anno) e contenere tutte le variazioni intervenute rispetto alla situazione attuale;



Provincia di Padova

18.4 Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni e/o disposizioni della Regione Veneto ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

ART 19 Quest'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia, o su parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente, o a seguito dell'entrata in vigore del Piano Regionale di Risanamento dell'atmosfera e/o della normativa conseguente all'applicazione del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. o dall'individuazione di migliori tecniche disponibili oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale.

Ove non indicato diversamente, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente atto è trasmesso in copia a cura dello scrivente all'ARPAV (Dipartimenti di Padova e di Treviso), al Comune sede operativa dell'impianto e all'Albo di cui all'art. 212 c. 1 del D.Lgs. 152/06.

La presente autorizzazione non sostituisce le competenze dei VV.FF., in materia di prevenzione incendi, dell'ULSS n. 16 PADOVA, nonché dell'Ente Gestore del corpo idrico ricettore dello scarico in materia di concessioni idrauliche.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 19 pagine e da n.3 allegati:

Allegato 1 – lay-out produttivo e dei controlli

Allegato 2 – schema procedure operative di controllo

Allegato 3 – Planimetria Generale ad oggetto: "Verifica di assoggettabilità" – Tav U – Rev. 10 data 08/02/2010 – scala 1:1000.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
Dr. Livio Baracco

Comune di GRANTORTO

Provincia di PADOVA

19 DIC. 2009.



Decreto n. 34/VIA/2009

"Progetto integrato per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Recupero conglomerati cementizi di materiali inerti e dei residui dell'industria siderurgica e metallurgica – sabbie ed anime di fonderia dei metalli ferrosi e non.

IN COMUNE DI GRANTORTO

Operazioni R13, R5 e R4 del D.Lgs. n. 152/06, Parte IV, All. C.

L.R. n. 10 del 26/03/1999, Artt. 11 e 23 e D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 4/08"

Allegato 01

Lay-out produttivo e dei controlli

(rev. 01 del 09.11.2009)

Ditta ECO.MEN. S.r.l.

Sede legale: via Ospitale 65 - Carmignano di Brenta (PD)

Sede impianto: Via Regina Elena - Grantorto (PD)


Eco.men.srl a socio unico

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
Dot. *Lucio Baracco*

ECO.MEN. S.r.l. / PROVINCIA DI PADOVA


Oggetto: Decreto n. 34/VI/A/2009 - Modifiche

(Ril. in UT - FAME-AUV6 - "Lay-out produttivo e dei controlli" - rev.01 del 09.11.2009)



10 DIC. 2009

LAY-OUT PRODUTTIVO E DEI CONTROLLI



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Lino...

Eco.men. srl - solo unico

Comune di GRANTORTO

Provincia di PADOVA



10 DIC. 2009

Decreto n. 34/VIA/2009

"Progetto integrato per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Recupero conglomerati cementizi di materiali inerti e dei residui dell'industria siderurgica e metallurgica – sabbie ed anime di fonderia dei metalli ferrosi e non.

IN COMUNE DI GRANTORTO

Operazioni R13, R5 e R4 del D.Lgs. n. 152/06, Parte IV, All. C.

L.R. n. 10 del 26/03/1999, Artt. 11 e 23 e D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 4/08"

Allegato 02

Procedure Operative di Controllo

(rev. 01 del 09.11.2009)

Ditta ECO.MEN. S.r.l.

Sede legale: via Ospitale 65 - Carmignano di Brenta (PD)

Sede impianto: Via Regina Elena - Grantorto (PD)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
Dot. *Luigi Baracco*

Eco.men. srl a socio unico

ECO.MEN. S.r.l. / PROVINCIA DI PADOVA

Oggetto: Decreto n. 34/VIA/2009 - Modifiche

(Rif.to: UT - FA/ME-A/Ve - "Procedure operative di controllo" - rev.01 del 09.11.2009)

10 DIC. 2009



Procedure Operative di Controllo

Allegato A - Prove ed analisi sui rifiuti in ingresso

- A.1 Analisi chimiche
 - A.1.1 Speciale non pericoloso - D.Lgs. 152/06 e smi
 - Speciale non tossico-nocivo - D.C.I. 27/07/84
 - Rispetto caratteristiche p.ti xx,y,2 - Allegato1-suballegato1 D.M. 5/2/98 e smi
 - Non radioattivo
- A.2 Metodiche analisi
 - A.2.1 Da definire con ARPAV
- A.3 Modalità di campionamento
 - A.3.1 Da definire con ARPAV
- A.4 Tipologie di prelievo
 - A.4.1 INIZIALE: come prequalifica
 - A.4.2 IN CONTINUO: dopo l'iniziale, come qualifica per lotti successivi da eseguirsi in impianto e/o presso il sito del produttore
- A.5 Frequenza analisi/prelievi
 - A.5.1 INIZIALE: una
 - A.5.2 IN CONTINUO: ogni 3.000 mc

Allegato B - Prove ed analisi su conglomerato cementizio

- B.1 Analisi chimiche
 - B.1.1 Preparato non pericoloso ai sensi Direttive 76/769/CEE e smi e 67/548/CEE e smi + Decisione 532/2000/CEE e smi
- B.2 Metodiche di analisi
 - B.2.1 Da definire con ARPAV
- B.3 Modalità di campionamento
 - B.3.1 Da definire con ARPAV
- B.4 Tipologia di prelievo
 - B.4.1 Per lotti, da eseguirsi in impianto e/o presso il sito di conferimento
- B.5 Frequenza analisi/prelievi
 - B.5.1 Ogni 3.000 mc

Allegato C - Prove ed analisi su MPS

- C.1 Analisi chimiche
 - C.1.1 Test di cessione Allegato 3 al D.M. 5/2/98 e s.m.i.
 - C.1.2 Preparato non pericoloso ai sensi Direttive 76/769/CEE e smi e 67/548/CEE e smi + Decisione 532/2000/CEE e smi
 - C.1.3 Contenuto di idrocarburi inferiore a 400 mg/kg s.s. per idrocarburi pesanti⁽¹⁾ (solo per tipologia 7.1)
 - C.1.4 Contenuto di idrocarburi inferiore a 150 mg/kg s.s. per idrocarburi leggeri⁽¹⁾ (solo per tipologia 7.1)
- C.2 Prove fisico/meccaniche
 - C.2.1 Conformità Circolare 5205/2005 (solo per tipologia 7.1)
 - C.2.2 Classificazione UNI EN 13242⁽²⁾
 - C.2.3 Classificazione UNI EN 13043⁽²⁾
 - C.2.4 Classificazione UNI EN 12620⁽²⁾
- C.3 Modalità di campionamento
 - C.3.1 Da definire con ARPAV per analisi C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4
 - C.3.2 UNI EN 932-1 per analisi C.2.1, C.2.2, C.2.3, C.2.4
- C.4 Tipologia di prelievo
 - C.4.1 Per lotti, da eseguirsi in impianto
- C.5 Frequenza dei prelievi/analisi
 - C.5.1 Ogni 3.000 mc

Note:

⁽¹⁾: per eventuale impiego per recuperi ambientali di siti destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale, i parametri idrocarburi leggeri e pesanti dovranno rispettare i limiti del D.Lgs. 152/06, col. A, tab. 1, Allegato 5, parte IV.

⁽²⁾: per tutte le tipologie. La classificazione è da riferirsi a minimo una delle norme UNI indicate

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
Dott. Lino Baracco

Eco.men. s.p.a. - socio unico

A.I.A. MARVIT S.R.L.




Prot. N° 2018/0024949

Treviso, 21/03/2018

Pratica. N° 2017/2211

Resp. Procedimento: Alberto Tagliapietra (0422 656779)

Resp. Istruttoria: Nicoletta Franz (0422 656770)



Spett.le MARVIT srl
via Podgora, 48
31029 VITTORIO VENETO (TV)

e p.c.

inviato tramite P.E.C.
pec.comune.vittorioveneto.tv@pec
veneto.it

Al Comune di VITTORIO VENETO
Piazza del Popolo n. 14
31029 VITTORIO VENETO (TV)

inviato tramite P.E.C.
daptv@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Treviso
Via Santa Barbara, 5/A
31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.
daptv@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.
Osservatorio Regionale Rifiuti
Via Santa Barbara, 5/A
31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.
ambiente@pec.regione.veneto.it

All' Area Tutela e Sviluppo del Territorio della
REGIONE del VENETO
Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti
Calle Priuli - Canareggio, 99
30100 VENEZIA (VE)

inviato tramite P.E.C.
protocollo.aulss2@pecveneto.it

All' AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana
Via Sant' Ambrogio di Fiera, 37
31100 TREVISO (TV)

OGGETTO: Invio DDP 130/2018 di approvazione variante non sostanziale del Piano di Adeguamento - Discarica per rifiuti inerti in comune di Vittorio Veneto - Ditta Marvit srl con sede a Vittorio Veneto.

Si trasmette, in allegato, il decreto relativo all'oggetto.

Si informa, altresì, che avverso il citato decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione.

Il Sig. Sindaco in indirizzo è invitato ad esporre all'albo copia del presente provvedimento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Simone BUSONI

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.

Atto TOB28V

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TECA Uff. Ecologia e Cave

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 130/2018

Data 21/03/2018

N. Protocollo 24910/2018 1

Oggetto: Ditta MARVIT srl con sede a Vittorio Veneto.

Approvazione variante non sostanziale del Piano di
Adeguamento della discarica per rifiuti inerti a
Vittorio Veneto. LR 3/00 DLgs 36/03 DLgs 152/06

IL DIRIGENTE

VISTO il D.D.P. n. 339/2017 del 12.09.2017 con cui è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio della gestione operativa della discarica per rifiuti inerti, non adeguata sul fondo e pareti - ex discarica di II cat. tipo A, ubicata in comune di Vittorio Veneto, catastalmente individuata alla Sez. H, fg 6, mapp. 54 - 226 - 227 - 228 - 55/A - 55/B, della ditta Marvit srl con sede legale a Vittorio Veneto in Via Podgora n. 48, fino al 30.06.2027 con le seguenti scadenze: il conferimento dei rifiuti deve concludersi entro il 31.12.2026; la chiusura e la ricomposizione della discarica deve concludersi entro il 31.03.2027; la presentazione della dichiarazione di fine lavori





e il collaudo funzionale della chiusura e ricomposizione devono essere prodotti entro il 30.04.2027;

VISTA la nota del 15.11.2017, assunta al protocollo provinciale n. 96689 il 17.11.2017, con cui la Ditta ha chiesto una modifica della realizzazione del sub argine denominato "nord" e delle procedure della gestione della discarica, nonché la sospensione del termine del 27.12.2017 della realizzazione dello stesso argine;

VISTA la nota provinciale n. 103083 del 11.12.2017 con cui è stato avviato il procedimento e indetta la conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi della L. 241/90 per la presentazione di variante non sostanziale al progetto approvato relativamente al dimensionamento/realizzazione del sub argine di contenimento denominato "nord" e delle procedure gestionali della discarica;

VISTA la nota provinciale n.1361 del 08.01.2018 con cui è stata comunicata alla Ditta la sospensione del termine del 27.12.2017 per la realizzazione del sub argine di contenimento della discarica denominato "nord" fino alla conclusione del procedimento per la richiesta di variante;

VISTA la nota del 18.01.2018, assunta al protocollo provinciale n. 5061 il 19.01.2018, con cui la Ditta ha trasmesso ulteriore documentazione al fine di perfezionare ed integrare quanto già prodotto in merito alla richiesta di variante non sostanziale;

VISTA la nota provinciale n. 6539 del 24.01.2018 con cui è stato



comunicato ai soggetti interessati la modifica del termine di presentazione delle proprie determinazioni dal 31.01.2018 al 26.02.2018 e rinviata la riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona dal 07.02.2018 al 05.03.2018;

VISTA la nota n. 10211 del 31.01.2018, assunta al protocollo provinciale n. 9091 il 31.01.2018, con cui il Dipartimento Provinciale di Treviso dell'ARPAV ha trasmesso le proprie determinazioni in merito al procedimento, che trovano riscontro nella documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota del 18.01.2018;

PRESO ATTO che il Comune di Vittorio Veneto e l'Azienda ULSS 2 non hanno comunicato alcuna determinazione entro il termine suddetto da intendersi, pertanto, "assenso senza condizioni", come stabilito all'art. 14-bis comma 4. della L. n. 241/1990;

VISTA la relazione istruttoria di questi Uffici del 01.03.2018;

RITENUTO di approvare la variante non sostanziale del Piano di Adeguamento relativamente al dimensionamento ed alla realizzazione del sub argine denominato "nord" nonché alle procedure gestionali della discarica;

VISTI il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 36/2003 e la L.R. n. 3/2000;

VISTA la L. n. 241/1990;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza

dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - E' approvata la variante non sostanziale di esecuzione del sub argine di contenimento denominato "nord" della discarica per rifiuti inerti (ex 2A) sita in comune di Vittorio Veneto e catastalmente indicata in premessa, presentato dalla ditta Marvit srl con sede legale a Vittorio Veneto, con note assunte al protocollo provinciale n. 96689 e n. 5061, rispettivamente, il 17.11.2017 e 19.01.2018.

L'esecuzione a "strati" del sub argine denominato "nord" deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) al termine della realizzazione di ogni "strato" del sub argine denominato "nord", deve essere trasmesso a questa Amministrazione l'esito del collaudo funzionale eseguito in corso d'opera;

b) il conferimento di rifiuti-limo nel così definito "strato I" e seguenti potrà avvenire successivamente all'esito favorevole del collaudo del corrispondente strato in cocciame del sub argine denominato "nord".

ART. 2 - La ditta per la realizzazione di tale sub argine deve utilizzare cocciame avente curva granulometrica esterna al campo dei materiali facilmente liquefacibili (Sheriff & Ishibashi, 1978) e di natura francamente ghiaiosa; le verifiche sulla curva granulometrica devono essere condotte almeno ogni 500 mc di

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 MARCA DA BOLLO €16,00
 SE01C1/00
 Entrate
 00015560 00008639 W008R001
 00060891 28/03/2018 07:33:24
 4578-00088 DEAF348C92E0DE
 IDENTIFICATIVO : 0116D349984055

0 1 16 034998 405 5



materiale posto in opera.

Con cadenza semestrale la ditta deve trasmettere a questa

Amministrazione Provinciale la documentazione relativa alle verifiche sul rispetto delle specifiche esecutive di detto argine nonché, al termine della realizzazione dello stesso il collaudo funzionale eseguito in corso d'opera.

ART. 3 - Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la Ditta deve perfezionare la "Tavola 3bis - gennaio 2018" relativamente:

A) al posizionamento del TNT di grammatura 300gr/mq sul sub argine da segnare con continuità sulla "sommità" e sul "profilo esterno";


B) al tratto di TNT orizzontale - suborizzontale, indicato sulla sommità dell'argine, eliminandolo poiché non deve essere posto in opera e allo strato di limo di cava che deve essere reclinato in contatto con l'argine per tutto il suo spessore e non solo al tetto dello strato;

C) al nuovo posizionamento dell' HDPE sul profilo esterno della canaletta perimetrale al di sotto del TNT.

ART. 4 - Rimane valido quanto disposto dai vigenti decreti non in contrasto con il presente provvedimento.

ART. 5 - Il presente provvedimento viene rilasciato fermi restando gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti.

ART. 6 - Il presente decreto va trasmesso alla Ditta, al Comune



PROVINCIA DI TREVISO

di Vittorio Veneto, alla Regione Veneto, all'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'ARPAV, alla Direzione Provinciale dell'ARPAV e va affisso all'albo della Provincia e a quello del Comune.

Dott. Simone Busoni



MODIFICA A.I.A. ROTAMFER S.R.L.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **15 LUG. 2020** Protocollo N° **28054** Class: **C 101** Prat. Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nei Comuni di Sona (VR) e Verona – località Ca' di Capri.

Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 1148 del 12.07.2016 e ss.mm.ii.

Gestore: Ditta ROTAMFER S.r.l., con sede legale in Via Verona, 22 – Bussolengo (VR).

Modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Approvazione modifiche del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Trasmissione Decreto del Direttore Regionale della Direzione Ambiente n. 661 del 09/07/2020.

Alla Ditta Rotamfer S.r.l.
rotamfer@cert.unonet.it

e p.c. Comune di Sona (VR)

Comune di Verona

Provincia di Verona

ARPAV – Direzione Generale

ARPAV – Dipartimento di Verona

All'Osservatorio Regionale Rifiuti
c/o Dipartimento ARPAV di Treviso

Si trasmette in allegato il Decreto del Direttore Regionale della Direzione Ambiente n. 661 del 09/07/2020.

Distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Loris Tomiato
IL DIRETTORE VICARIO
Ing. Fabio Strozabosco

PO Discariche e impianti a tecnologia complessa: Ing. Diego De Caprio (tel. 041/2792191 – e-mail: diego.decaprio@regione.veneto.it)
20200710_10041_Notifica_DDR661.doc7

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186
PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>
Codice Univoco LKUECV



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 661 DEL 09/07/2020

OGGETTO: Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nei Comuni di Sona (VR) e Verona – località Ca' di Capri. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 1148 del 12.07.2016 e ss.mm.ii. Gestore: Ditta ROTAMFER S.r.l., con sede legale in Via Verona, 22 – Bussolengo (VR).
Modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Approvazione modifiche del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente decreto si modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 1148 del 12.07.2016 e ss.mm.ii. relativa alla discarica di cui trattasi, gestita dalla Ditta Rotamfer S.r.l., e si approvano alcune modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo della discarica relativamente ai controlli sui rifiuti in conto terzi.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

- VISTA** la DGRV n. 1148 del 12 luglio 2016 con la quale, su istanza della Ditta Rotamfer S.r.l., è stato riapprovato il parere n. 441 espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 23.10.2013, relativo al giudizio favorevole di compatibilità ambientale, approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, ed è stata altresì rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente alla variante sostanziale al progetto relativo al 3° lotto approvato con DGRV n. 662 del 14.03.2006, finalizzato alla messa in sicurezza generale della discarica in parola.
- PRESO ATTO** che nella discarica di cui trattasi possono essere conferiti i seguenti rifiuti in conto terzi:
- **17 01 07** Miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelli di cui alla voce 170106*
 - **17 05 04** Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503*
 - **17 05 08** Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 170507*
 - **17 09 04** Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 170901*, 170902* e 170903*
 - **19 12 09** Minerali (ad esempio sabbia, rocce)
 - **19 13 02** Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301*
- CONSIDERATO** che il conferimento dei rifiuti di cui sopra era stato autorizzato dalla DGRV n. 1148/2016 esclusivamente nella parte sommitale di preparazione delle pendenze idonee allo sgrondo delle acque meteoriche, prima della ricomposizione con il *capping*.
- CONSIDERATO** che negli elaborati del progetto approvato ed in particolare nella documentazione integrativa fornita alla Commissione regionale V.I.A. nel settembre del 2010 e nell'ottobre del 2012, vengono individuate le caratteristiche che devono possedere i suddetti rifiuti in conto terzi, ivi comprese specifiche caratteristiche geotecniche.

- VISTO il Decreto del Direttore Regionale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 43 del 15.06.2018 con il quale – in attuazione degli impegni assunti a seguito della stipula di appositi accordi transattivi tra le parti interessate (Ditte, Comune di Sona, Legambiente e Comitato Cittadini) – è stata modificata e aggiornata l'AIA ed è stata approvata, con alcune prescrizioni/precisazioni, la variante non sostanziale al progetto autorizzato con DGRV n. 1148/2016, finalizzata alla messa in sicurezza ed alla chiusura definitiva della discarica, presentata dalla Ditta Rotamfer S.r.l.
- VISTO il Decreto del Direttore Regionale della Direzione Ambiente n. 391 del 24.09.2019 con il quale sono state approvate alcune modifiche al PMC della discarica di cui trattasi, relativamente ai controlli sui rifiuti in ingresso in conto proprio di cui ai CER 191004 e 191212.
- PRESO ATTO che la variante approvata con il succitato decreto regionale n. 43/2018 prevede, tra l'altro, il conferimento delle tipologie di rifiuti in conto terzi di cui sopra anche per la ricopertura giornaliera dei rifiuti in conto proprio e per la realizzazione dello strato di drenaggio del biogas (operazione R5) nei limiti quantitativi previsti dal medesimo decreto e solo se caratterizzati da una permeabilità $k \geq 1 \times 10^{-4}$ m/s.
- CONSIDERATO che in data 20 agosto 2019 si è tenuta una specifica Conferenza di Servizi preliminare inerente le modalità di gestione dei rifiuti provenienti da alcune specifiche lavorazioni del cantiere Superstrada Pedemontana Veneta ed, in particolare, la possibilità di smaltire presso la discarica di cui trattasi detti rifiuti.
- ACCERTATO che, sulla base di approfondimenti eseguiti successivamente alla Conferenza di cui sopra, è emerso che il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) della discarica in parola non risulta comprensivo di tutte le verifiche delle caratteristiche che i rifiuti in conto terzi conferibili devono possedere ai sensi del progetto approvato, con particolare riferimento alle caratteristiche geotecniche.
- VISTA la nota regionale n. 373813 del 28.08.2019 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., per la modifica parziale del PMC della discarica relativamente ai controlli sui rifiuti in ingresso in conto terzi.
- RICHIAMATE le valutazioni e le considerazioni formulate nell'ambito della Conferenza di Servizi istruttoria indetta con la medesima nota del 28.08.2019 ed effettuata, in forma simultanea e modalità sincrona, in data 2 settembre 2019, così come riportate nel relativo verbale trasmesso con nota regionale n. 388668 del 09.09.2019.
- VISTA la nota datata 18.09.2019, acquisita al prot. reg. n. 406833 del 23.09.2019, con cui la Ditta Rotamfer S.r.l. ha trasmesso una memoria tecnica descrittiva delle modalità operative con cui vengono effettuate le verifiche geotecniche dei rifiuti in conto terzi in ingresso alla discarica, nonché l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (rev. 04/19 del 16.09.2019) relativamente alle modalità di accettazione dei rifiuti in conto terzi.
- VISTA la nota regionale n. 414561 del 26.09.2019, con cui è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona e, contestualmente, è stata comunicata la data dell'eventuale riunione in modalità sincrona, da effettuarsi solo nel caso in cui le determinazioni degli Enti possano comportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza.
- VISTE le osservazioni della Provincia di Verona trasmesse con nota prot. n. 52847 del 02.10.2019, in riscontro alla succitata nota della Ditta datata 18.09.2019.
- VISTE le osservazioni di ARPAV – Dipartimento Provinciale di Verona trasmesse con nota prot. n. 101211 del 15.10.2019, in riscontro alla medesima nota del 18.09.2019.
- VISTA la nota della Ditta del 18.10.2019, acquisita al prot. reg. n. 452352 del 21.10.2019, con la quale, con riferimento alla succitata nota regionale del 26.09.2019, è stata richiesta l'effettuazione della riunione in modalità sincrona della Conferenza di Servizi decisoria.

- CONSIDERATO** che in data 28 ottobre 2019 si è svolta – previa comunicazione di cui alla nota regionale n. 455456 del 23.10.2019 – una riunione della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona, alla quale risultavano assenti, tra gli altri, i rappresentanti degli Enti di controllo competenti per territorio.
- VISTI** gli esiti della suddetta riunione e, in particolare, i nuovi elementi emersi nel corso della stessa, così come riportati nel verbale trasmesso con nota regionale n. 488832 del 13.11.2019.
- VISTA** la nota prot. prov. n. 57395 del 25.10.2019, acquisita agli atti della scrivente Amministrazione in data 05.11.2019 (prot. reg. n. 474166), con cui la Provincia di Verona, nel comunicare l'impossibilità a partecipare alla succitata riunione, ha ribadito il contenuto del proprio parere di cui alla nota datata 02.10.2019.
- VISTA** la nota tecnica del 19.11.2019, acquisita al prot. reg. n. 509467 del 26.11.2019, con cui la Ditta ha provveduto a trasmettere quanto richiesto in sede di Conferenza di Servizi.
- CONSIDERATO** che in data 27 novembre 2019 si è svolta – previa convocazione di cui alla succitata nota regionale del 13.11.2019 – un'ulteriore riunione in modalità sincrona della Conferenza di Servizi decisoria.
- VISTI** gli esiti della suddetta riunione, così come riportati nel verbale trasmesso con nota regionale n. 551685 del 19.12.2019.
- PRESO ATTO** che, nell'ambito della Conferenza, gli Enti presenti hanno convenuto in particolare:
- 1) di integrare il PMC della discarica – fermi restando i valori di riferimento dei parametri geotecnici indicati nel progetto approvato – con i controlli sui rifiuti in conto terzi in ingresso da collocare sulla parte sommitale del corpo rifiuti, relativamente ai seguenti parametri:
 - Classe granulometrica
 - Contenuto naturale d'acqua del rifiuto (W) e Indice di Liquidità (IL)
 - Angolo di riposo
 - Peso di volume (γ)nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - ai fini dell'ammissibilità in discarica il Peso di volume dovrà rispettare, oltre al valore minimo di 1.400 kg/m^3 , anche il valore massimo di 1.800 kg/m^3 ;
 - la determinazione del contenuto d'acqua (W) e dell'Indice di Liquidità (IL) dovrà essere effettuata limitatamente ai soli rifiuti a matrice limoso-argillosa;
 - le prove di laboratorio (per la determinazione della classe granulometrica, del contenuto naturale d'acqua e dell'Indice di Liquidità), previste per partite di rifiuti $> 1.000 \text{ m}^3$ in fase di omologa, per singolo lotto omogeneo, dovranno essere effettuate almeno 1 volta all'anno;
 - 2) di inserire nel PMC, in aggiunta ai suddetti controlli sui rifiuti in conto terzi in ingresso, l'esecuzione di prove *in situ* per la determinazione del Peso di volume, da eseguirsi dopo le operazioni di stesa e compattazione, con le seguenti modalità:
 - dovranno essere effettuati almeno 4 test per ciascuno strato di rifiuto compattato;
 - per ciascuno strato dovrà essere calcolato il valore medio dei valori ottenuti dalle singole prove; tale valore dovrà rispettare il valore (medio) di riferimento del progetto approvato, pari a 1.600 kg/m^3 , con un margine di tolleranza di $\pm 100 \text{ kg/m}^3$;
 - le prove dovranno essere eseguite da un laboratorio geotecnico accreditato dal competente Ministero;
 - 3) che gli esiti dei controlli integrativi definiti nell'ambito della Conferenza dovranno essere inseriti nei report periodici redatti dal Responsabile dell'esecuzione del PMC.

- PRESO ATTO che, come evidenziato nel corso della medesima Conferenza di Servizi, la verifica del tenore organico dei rifiuti in conto terzi in ingresso viene effettuata attraverso la determinazione del parametro DOC, come previsto nel vigente PMC.
- VISTA la nota del 17.12.2019, acquisita al prot. reg. n. 546280 del 18.12.2019, con la quale il legale della Ditta Rotamfer S.r.l. ha evidenziato alcune criticità in merito agli esiti della Conferenza di Servizi.
- PRESO ATTO che la nota sopra richiamata è stata riscontrata dagli Uffici regionali con la medesima nota del 19.12.2019 con cui è stato trasmesso il verbale della Conferenza.
- VISTA la richiesta avanzata dalla Ditta con nota del 15.01.2020, acquisita al prot. reg. n. 20245, di rinviare la chiusura del procedimento amministrativo in corso, al fine di consentire la presentazione di ulteriori memorie ed elementi tecnici per chiedere una parziale modifica delle conclusioni del procedimento stesso, motivata dalla necessità, ravvisata dalla Ditta, di predisporre una variante ai dati geotecnici di progetto.
- CONSIDERATE le motivazioni addotte dalla Ditta a supporto della succitata richiesta, di seguito richiamate:
Si premette che, a seguito dell'esito delle Conferenze dei Servizi, sono state svolte spontaneamente le prove che verrebbero introdotte a seguito della modifica del PMC, e che le stesse possono dare, per le tipologie di materiale attualmente reperibili sul mercato e compatibili con le finalità di progetto, delle risultanze superiori al "range" indicato per la verifica del peso di volume del rifiuto conferito.
- VISTA la nota regionale di riscontro n. 27514 del 20.01.2020 con cui è stata accolta la richiesta della Ditta.
- VISTA la nota del 04.02.2020, acquisita al prot. reg. n. 58141 del 06.02.2020, con cui la Ditta ha presentato la richiesta di variante, ritenuta dalla stessa non sostanziale e migliorativa, allegando una relazione geotecnica comprensiva degli esiti delle verifiche effettuate, con particolare riferimento, tra l'altro, all'instabilità del fondo della discarica ed all'integrità strutturale del sistema di raccolta del percolato.
- VISTA la successiva nota della Ditta datata 09.03.2020, acquisita al prot. reg. n. 128097 del 20.03.2020 con cui è stata sostituita integralmente la documentazione trasmessa con la succitata nota del 04.02.2020, che presentava alcuni errori.
- CONSIDERATI i contenuti della variante, che prevede di considerare 2.000 kg/m^3 – in luogo del valore del progetto approvato, pari a 1.600 kg/m^3 – quale valore (medio) di riferimento per la verifica, mediante prove *in situ*, del Peso di volume dei rifiuti in conto terzi, successivamente alle operazioni di stesa e compattazione degli stessi ai fini della messa in sicurezza, al quale applicare, come già convenuto in sede di Conferenza di Servizi, un margine di tolleranza di $\pm 100 \text{ kg/m}^3$.
- CONSIDERATI i risultati delle verifiche effettuate nell'ipotesi di applicare un Peso di volume di 2.000 kg/m^3 all'intera massa di rifiuti in conto terzi per la messa in sicurezza, stesi e compattati, e le relative considerazioni, di cui alla succitata nota del 09.03.2020 ed alla relazione geotecnica allegata, di seguito richiamati:
- Instabilità del fondo discarica:
Poiché la differenza di quota nel fondo dei lotti, tra il punto più elevato (zona distale dal pozzo di captazione) e l'area più depressa (base pozzo di captazione) risulta superiore al metro, i cedimenti indotti nell'ipotesi di Variante Non Sostanziale [risultanti in un cedimento differenziale di 6,3 cm tra settore centrale e ciglio laterale della discarica] non modificano sostanzialmente le pendenze e quindi non alterano la funzionalità dell'orizzonte di fondo dei lotti, che risulta idoneo a svolgere la funzione cui è preposto (convogliamento del percolato raccolto all'interno dell'orizzonte drenante di fondo).

- Stabilità dell'orizzonte argilloso del fondo e delle pareti laterali della discarica:
In considerazione del fatto che l'argilla, sia nel fondo che nelle pareti laterali della discarica, si trova in condizioni al contorno completamente vincolate, *si possono escludere fenomeni di rigonfiamento laterale, sia puntuale, che a scala più estesa, della barriera argillosa impermeabile sul fondo e lungo le pareti della discarica.*
- Integrità strutturale del sistema di raccolta del percolato:
La Variante Non Sostanziale non compromette l'integrità strutturale e l'efficienza del sistema di raccolta del percolato posto sul fondo dei lotti di discarica, all'interno dell'orizzonte drenante di base (condotte di adduzione in HDPE). Lo schiacciamento calcolato nell'ipotesi del progetto approvato risulta infatti pari a 7,7 mm, mentre nell'ipotesi relativa alla variante non sostanziale in esame passa a 8,3 mm, valore inferiore al limite massimo di deformazione a lungo termine dell'intero sistema previsto dalla normativa UNI 10968-1 e pari all'8% del diametro esterno del tubo (8,8 mm). L'incremento di sovraccarico indotto secondo la Variante non risulta quindi compromettere l'integrità e l'efficienza del sistema di raccolta del percolato.

PRESO ATTO	che, alla luce degli esiti delle verifiche effettuate, la variante presentata non risulta compromettere la funzionalità dell'orizzonte drenante posto sul fondo dei lotti di discarica, né l'integrità strutturale e l'efficienza del sistema di raccolta del percolato all'interno del medesimo orizzonte drenante, e che possono essere esclusi fenomeni di rigonfiamento laterale, sia puntuale, che a scala più estesa, della barriera argillosa impermeabile sul fondo e lungo le pareti della discarica.
RITENUTO	sulla base dell'istruttoria svolta, di confermare la non sostanzialità della variante progettuale proposta dalla Ditta con la succitata nota del 04.02.2020, come modificata dalla successiva nota del 09.03.2020.
RITENUTO	di prendere atto della variante, presentata dalla Ditta con le note sopra richiamate, al dato progettuale relativo al Peso di Volume dei rifiuti in conto terzi conferiti ai fini della messa in sicurezza della discarica dopo le operazioni di stesa e compattazione.
RITENUTO	alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, di modificare conseguentemente, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGRV n. 1148/2016 e ss.mm.ii.
RITENUTO	di individuare, a parziale modifica e integrazione del PMC vigente, i controlli per la verifica delle caratteristiche geotecniche dei rifiuti in conto terzi in ingresso alla discarica, da collocare sulla parte sommitale del corpo rifiuti, come riportati nell' Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, e le prove <i>in situ</i> per la determinazione del Peso di volume, da eseguirsi dopo le operazioni di stesa e compattazione.
VISTA	la documentazione relativa al collaudo funzionale del completamento dell'allestimento della terza fascia della parete laterale Sud-Ovest del 6° settore del 3° lotto della discarica, datato 02.10.2019 ed acquisito al prot. reg. n. 445618 del 16.10.2019.
VISTA	la nota prot. prov. n. 56757 del 22.10.2019, con cui la Provincia di Verona, con riferimento al succitato collaudo funzionale, ha evidenziato, tra l'altro, che alcune considerazioni del collaudatore in merito alle caratteristiche del geotessile utilizzato sembrerebbero in contrasto con quanto contenuto nel PMC approvato, in particolare per quanto riguarda la durabilità nei terreni con determinati valori di pH.
PRESO ATTO	delle valutazioni espresse dal collaudatore, che, relativamente alle caratteristiche di durabilità del Tessuto non Tessuto utilizzato in terreni naturali con determinati valori di pH, ha attribuito ad un errore di scrittura i valori di pH indicati nel PMC approvato ($pH < 4$ o > 9), specificando i valori corretti indicati nella norma tecnica di settore ($4 < pH < 9$) e concludendo, con riferimento a questi ultimi, che il materiale utilizzato presenta

	caratteristiche conformi.
RITENUTO	di rettificare, conseguentemente, il vigente PMC con riferimento ai valori di pH in questione.
VISTE	le L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii., n. 3/2000 e ss.mm.ii.
VISTI	i D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. e n. 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTO	il D.M. 27.09.2010 e ss.mm.ii.
VISTA	la L. 241/1990 e ss.mm.ii.
VISTA	la DGRV n. 242/2010, come modificata dalla DGRV n. 863/2012

DECRETA

1. Di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto della variante non sostanziale presentata dalla Ditta Rotamfer S.r.l., in qualità di Gestore della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Ca' di Capri nei Comuni di Sona (VR) e Verona, con la nota del 04.02.2020, acquisita al prot. reg. n. 58141 del 06.02.2020, come modificata dalla nota del 09.03.2020, acquisita al prot. reg. n. 128097 del 20.03.2020.
3. Di adottare la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, indetta con nota regionale n. 414561 del 26.09.2019, per l'approvazione delle modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) della discarica di cui trattasi, relativamente ai controlli sui rifiuti in ingresso in conto terzi, tenuto conto della variante non sostanziale di cui al punto 2.
4. Di modificare conseguentemente, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGRV n. 1148/2016 e ss.mm.ii.
5. Di individuare, a parziale modifica e integrazione del PMC vigente, i seguenti controlli per la verifica delle caratteristiche geotecniche dei rifiuti in conto terzi da collocare sulla parte sommitale del corpo rifiuti:
 - a) i controlli riportati nell'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, da effettuare sui rifiuti in ingresso;
 - b) prove *in situ* per la determinazione del Peso di volume dei rifiuti in questione, da eseguirsi dopo le operazioni di stesa e compattazione, con le seguenti modalità:
 - dovranno essere effettuati almeno 4 test per ciascuno strato di rifiuto compattato;
 - per ciascuno strato dovrà essere calcolato il valore medio dei valori ottenuti dalle singole prove; tale valore dovrà rispettare il valore (medio) di riferimento pari a 2.000 kg/m³, con un margine di tolleranza di ± 100 kg/m³;
 - le prove dovranno essere eseguite da un laboratorio geotecnico accreditato dal competente Ministero.
6. Di stabilire che gli esiti dei controlli integrativi di cui al punto 5 dovranno essere inseriti nei report periodici redatti dal Responsabile dell'esecuzione del PMC.
7. Di rettificare come segue il PMC vigente, sulla base di quanto riportato in premessa:

la seguente frase relativa alle caratteristiche del TNT, riportata nel Capitolo 2 "Allestimenti", all'interno della tabella 2.1.1.1 a pagina 7 di 28:

 - *Come indicazione del produttore, il Tessuto non Tessuto dovrà avere una previsione di durabilità per oltre 25 anni in terreni naturali con pH < 4 o pH > 9.*

è sostituita dalla seguente:

 - *Come indicazione del produttore, il Tessuto non Tessuto dovrà avere una previsione di durabilità per oltre 25 anni in terreni naturali con 4 < pH < 9.*

8. di ritenere, pertanto, concluso il procedimento amministrativo avviato con nota regionale n. 373813 del 28.08.2019, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., per la modifica parziale del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) della discarica di cui trattasi, relativamente ai controlli sui rifiuti in ingresso in conto terzi.
9. di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nella DGRV n. 1148 del 12.07.2016, come modificata ed aggiornata dai successivi DDR n. 43 del 15.06.2018 e DDR n. 391 del 24.09.2019.
10. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Rotamfer S.r.l., con sede legale in Via Verona, 22 – Bussolengo (VR), al Comune di Sona (VR), al Comune di Verona, alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. – Direzione Generale, ad A.R.P.A.V. – Dipartimento Provinciale di Verona, ad A.R.P.A.V. – Osservatorio Regionale Rifiuti.
11. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
12. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.


Ing. Loris Tomiato

FIRMATO

Attesto che la presente copia, composta
di n° 7 pagine / 4 fogli fogli, è conforme
all'originale conservato agli atti.

Venezia, 14.07.2020

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Loris Tomiato", is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "REGIONE DEL VENETO" around the perimeter and "DIREZIONE GENERALE" in the center.





Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nei Comuni di Sona (VR) e Verona, località Ca' di Capri.

Gestore: Ditta Rotamfer S.r.l.

Aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) limitatamente alle verifiche delle caratteristiche geotecniche dei rifiuti in conto terzi da collocare sulla parte sommitale della discarica. Parametri integrativi da determinare sui rifiuti in ingresso e relative modalità di controllo, individuati nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria – seduta del 27 novembre 2019 – fermi restando i valori di riferimento dei parametri geotecnici indicati nel progetto approvato.

Parametri	Limiti/criteri di ammissibilità	Frequenze/modalità
Classe granulometrica	<ul style="list-style-type: none"> partite > 1.000 m³: non appartenenza alle seguenti classi granulometriche (sistema USCS): OL, OH, MH, CH, E partite < 1.000 m³: non accettazione del limo "allo stato puro" 	<p>Procedura di classificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> partite > 1.000 m³: analisi granulometrica di laboratorio^(*) e successiva classificazione in base al sistema USCS (check list mod. A) in fase di omologa per singolo lotto omogeneo e almeno 1 volta all'anno; partite < 1.000 m³: verifica visiva da cumulo in discarica (check list mod. B) sul primo carico conferito in caso di lotto omogeneo; verifica visiva da cumulo in discarica (check list mod. B) su ciascun carico in ingresso nel caso di rifiuti non regolarmente generati per i quali non sia possibile individuare lotti omogenei.
Contenuto naturale di acqua del rifiuto (W) e Indice di Liquidità (IL) <i>(limitatamente ai soli rifiuti a matrice limoso-argillosa)</i>	W < IL	<p>Determinazione (da prove di laboratorio^(*)) per partite di rifiuti > 1.000 m³ (check list mod. A) in fase di omologa per singolo lotto omogeneo e almeno 1 volta all'anno.</p>
Angolo di riposo	Angolo di riposo ≥ 30°	<p>Determinazione (da cumulo in discarica) in fase di verifica di conformità:</p> <ul style="list-style-type: none"> sul primo carico conferito per partite di rifiuti < 1.000 m³ (check list mod. B) per singolo lotto omogeneo; sul primo carico e ogni 1.000 m³ per partite > 1.000 m³ (check list mod. A) per singolo lotto omogeneo; su ogni carico nel caso di rifiuti non regolarmente generati, per i quali non sia possibile individuare lotti omogenei.



[Handwritten signature]

Parametri	Limiti/criteri di ammissibilità	Frequenze/modalità
Peso di volume (γ)	1.400 kg/m ³ < γ < 1.800 kg/m ³	<p>Calcolato rapportando il peso dei rifiuti in ingresso e il relativo volume.</p> <p>Metodo di calcolo del volume: disposizione del materiale conferito secondo una geometria regolare (prisma a sezione trapezoidale) all'interno dei box di prestoccaggio ed effettuazione delle misurazioni necessarie al calcolo del volume del cumulo.</p> <p>Determinazione (da cumulo in discarica) in fase di verifica di conformità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sul primo carico conferito per partite di rifiuti < 1.000 m³ (check list mod. B) per singolo lotto omogeneo; • sul primo carico e ogni 1.000 m³ per partite > 1.000 m³ (check list mod. A) per singolo lotto omogeneo; • su ogni carico nel caso di rifiuti non regolarmente generati, per i quali non sia possibile individuare lotti omogenei.

(* Le prove saranno effettuate presso laboratori geotecnici accreditati dal competente Ministero.



Modello A - CHECK LIST PER VERIFICA GEOTECNICA SUI RIFIUTI CONTO TERZI IN INGRESSO (Partite con volumi superiori a 1.000 mc)

Data Conferimento: _____ Formulario nr.: _____ del _____

Produttore / Detentore: _____

Codice CER: _____ Omologa nr.: _____

Numero Box prestoccaggio: _____

CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE (da prove geotecniche)

<i>GW</i>		<i>GP</i>		<i>GM</i>		<i>GC</i>		<i>SW</i>	
<i>SP</i>		<i>SM</i>		<i>SC</i>		<i>ML</i>		<i>CL</i>	

PARAMETRI GEOTECNICI (da prove di laboratorio)

<i>W</i>		<i>IL</i>		<i>W < IL</i>	<i>Positivo</i>
				<i>W ≥ IL</i>	<i>Negativo</i>

ESITO DEL CONTROLLO Positivo Negativo

PARAMETRI RICERCATI (da cumulo in discarica)

<i>PESO SPECIFICO (γ)</i>	Peso		Peso Specifico	$1.400 \text{ kg/m}^3 < \gamma < 1.800 \text{ kg/m}^3$	<i>Positivo</i>
	Volume			$\gamma \leq 1.400 \text{ kg/m}^3$ $\gamma \geq 1.800 \text{ kg/m}^3$	<i>Negativo</i>

ESITO DEL CONTROLLO Positivo Negativo

<i>ANGOLO DI RIPOSO</i>		Angolo di riposo $\geq 30^\circ$	<i>Positivo</i>
		Angolo di riposo $< 30^\circ$	<i>Negativo</i>

ESITO DEL CONTROLLO Positivo Negativo

Data Esecuzione Controllo: _____

Firma del Responsabile: _____



Modello B - CHECK LIST PER VERIFICA GEOTECNICA SUI RIFIUTI CONTO TERZI IN INGRESSO (Partite con volumi inferiori a 1.000 mc o rifiuti non regolarmente generati per i quali non sia possibile individuare lotti omogenei)

Data Conferimento: _____ Formulario nr.: _____ del _____

Produttore / Detentore: _____

Codice CER: _____ Omologa nr.: _____

Numero Box prestoccaggio: _____

CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE (da cumulo in discarica)

GHIAIA	SABBIA	LIMO	ARGILLA
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			

PARAMETRI RICERCATI (da cumulo in discarica)

<u>PESO SPECIFICO (γ)</u>	Peso	Peso Specifico	$1.400 \text{ kg/m}^3 < \gamma < 1.800 \text{ kg/m}^3$	Positivo
	Volume			$\gamma \leq 1.400 \text{ kg/m}^3$ $\gamma \geq 1.800 \text{ kg/m}^3$

ESITO DEL CONTROLLO Positivo Negativo


<u>ANGOLO DI RIPOSO</u>	Angolo di riposo $\geq 30^\circ$	Positivo
	Angolo di riposo $< 30^\circ$	Negativo

ESITO DEL CONTROLLO Positivo Negativo

Data Esecuzione Controllo: _____

Firma del Responsabile: _____

MODIFICA A.I.A. TRENIN GHIAIA S.R.L.



PROVINCIA DI TREVISO



Atto TOB3PQ

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ. Te

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 164/2020 Data 11/05/2020

N. Protocollo 23921/2020 1

Oggetto: Ditta Trentin Ghiaia S.r.l. - Comune di Vedelago.


Impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi.

Modifica autorizzazione unica. D.Lgs. n. 152/2006,

DM 69/2018, LR 3/2000, DGRV 2721/2014.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.D.P. n. 366/2011 del 29/06/2011, con il quale la ditta Trentin Ghiaia S.p.A. (C.F. e P.IVA n. 01175980265), con sede legale in comune di Conegliano, via Maggior Piovesana, 115, è stata autorizzata, fino al 31/12/2020, all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel comune di Vedelago in Via Bonelle, catastalmente individuato al foglio 44, Mapp. 232, 233, al foglio 45, mapp. 9P, 457, 10p, 1236p su area sita all'interno del perimetro della cava di ghiaia denominata "Bonelle", precedentemente in esercizio in procedura semplificata (iscrizione al n. 483



del Registro provinciale ai sensi degli artt. 31 e 33 del
D.Lgs. 22/97, ora artt. 214 - 216 del D. Lgs. 152/2006);


VISTO il D.D.P n. 4 del 23/04/2012, con cui è stato escluso
dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il
progetto della ditta per la riorganizzazione dell'impianto
e per l'aumento fino a 50.000 t/anno di rifiuti trattabili;

VISTO il D.D.P. n. 31/2013 del 17/01/2013, con cui alla
ditta Trentin Ghiaia S.p.A. è stata rilasciata
l'autorizzazione per l'aumento del quantitativo massimo
annuo di rifiuti ricevibili e trattabili presso l'impianto
e per l'adeguamento al PTA dell'impianto stesso;

CONSIDERATO che con il sopramenzionato D.D.P. n. 31/2013
la validità dell'autorizzazione è stata portata al
17/01/2023;

VISTO il D.D.P. n. 525/2014 del 10/12/2014, con cui alla
ditta Trentin Ghiaia S.p.A. è stata autorizzata la modifica
del quantitativo massimo di rifiuti stoccabili e gestibili
presso l'impianto, di cui al D.D.P. n. 31/2013, in
relazione alla sola operazione "R13-Puro";

VISTO il D.D.P. n. 392/2016 del 5/10/2016, con cui alla
ditta Trentin Ghiaia s.r.l. è stato autorizzato il nuovo
layout complessivo dell'impianto con aumento della
superficie pavimentata, ampliamento dei codici CER
autorizzati e introduzione dell'operazione di recupero
rifiuti R12 (riduzione volumetrica/miscelazione), in



PROVINCIA DI TREVISO

variazione di quanto autorizzato con il D.D.P. n. 31/2013;

ATTESO che il D.D.P. n.392/2016 ha anche disposto la revoca

del D.D.P. n. 525/2014 in quanto i suoi contenuti sono

stati recepiti all'interno del decreto stesso;

VISTO il D.D.P. n. 443 del 12/09/2018 con il quale la Ditta

Trentin Ghiaia s.r.l. è stata autorizzata all'aumento del

quantitativo massimo stoccabile di rifiuti e del

quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili e

trattabili;

VISTA la nota assunta al prot. n. 87574 del 24/10/2018, con

la quale la ditta ha presentato comunicazione di

adeguamento ai criteri di cui al D.M. 69 del 28/03/2018 e

istanza di modifica dell'autorizzazione succitata;

VISTA la nota prot. n. 91672 del 07/11/2018 con cui questa

Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento

amministrativo e l'indizione della Conferenza dei Servizi

in modalità semplificata asincrona in relazione alla

comunicazione della ditta;

VISTA la nota del 06/08/2019, pervenuta in data 07/08/2019

e assunta al prot. n. 50783 in data 07/08/2019, cui la


ditta ha presentato istanza per l'aumento del quantitativo

istantaneo massimo di rifiuti in ingresso complessivamente


stoccabile;

VISTI gli elaborati di progetto allegati alle richieste di

cui sopra;



DATO ATTO che la modifica richiesta con nota del 06/08/2019
è attuabile e gestibile all'interno degli spazi propri
dell'impianto, semplicemente modificandone il layout
impiantistico;
VISTA la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 in materia di
garanzie finanziarie;
DATO ATTO che la ditta ha già prestato la seguente garanzia
finanziaria: fideiussione assicurativa con importo pari a
Euro 294.600,00, di cui Euro 36.600,00 dedicati ai costi di
ripristino dell'area, e scadenza 17/01/2023;
VISTA l'istruttoria condotta dagli uffici dell'Area
Gestione dei Rifiuti del 05/06/2019, inerente la richiesta
di adeguamento al DM 69/2018 avanzata con nota assunta al
prot. n. 87574 del 24/10/2018;
VISTA l'istruttoria condotta dagli uffici dell'Area
Gestione dei Rifiuti del 23/03/2020, inerente la richiesta
avanzata con nota del 06/08/2019;
CONSIDERATO il parere favorevole di ARPAV del 13/11/2019,
assunto al prot. n. 70055, relativo alla richiesta di
aumento dei quantitativi in messa in riserva istantanea;
RITENUTO di prescrivere di adeguare l'importo della
garanzia finanziaria in base alle modifiche di cui sopra;
VISTI il D.Lgs. n. 152/2006 e il D.M. 5/2/98;
RITENUTO di apportare, con il presente provvedimento,
alcune modifiche all'autorizzazione in essere per renderla



PROVINCIA DI TREVISO



conforme alle previsioni di cui al D.M. n. 69/2018;

VISTA la L.R. n. 3/2000;

VISTO il D.M. n. 69 del 28/03/2018;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;


ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - Alla ditta Trentin Ghiaia S.r.l. (C.F. e P.IVA n. 01175980265), con sede legale in comune di Conegliano, via Maggior Piovesana, 115, relativamente l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel comune di Vedelago in via Bonelle su area sita all'interno del perimetro della cava di ghiaia denominata "Bonelle", come meglio definito in premessa, sono autorizzate le seguenti modifiche:

> aumento del quantitativo dei rifiuti stoccabili istantaneamente di cui alla nota del 06/08/2019, pervenuta in data 07/08/2019 e assunta al prot. n. 50783 in data 07/08/2019;

> procedure gestionali in applicazione del DM 69/2018 di cui alla nota acquisita al prot. n. 87574 del 24/10/2018; secondo quanto riportato di seguito.



ART. 2 - Il D.D.P. n. 31/2013 del 17/01/2013, come già modificato dal D.D.P. n. 392/2016 del 5/10/2016 e dal D.D.P. n. 443 del 12/09/2018, è modificato come segue:

1- l'ART.12 è sostituito dal seguente:


I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dal comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, da quanto stabilito dalla disciplina comunitaria e, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/1998 e dal D.M. n. 69/2018. Le verifiche sul materiale che cessa la qualifica di rifiuto devono essere eseguite per lotto (un quantitativo non superiore ai 3.000 mc di materiale ottenuto dal processo di lavorazione di partite note di rifiuti) e tenute a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.

2- la lettera b) dell'ART. 13 è sostituita dalla seguente:

"b) per i rifiuti di cui al codice CER 170302: la cessazione della qualifica di rifiuto avviene alla produzione e certificazione del granulato di conglomerato bituminoso nel rispetto dei requisiti previsti dal D.M. n. 69/2018."

3- la lettera a) dell'ART. 14 è sostituita dalla seguente:

"a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti



in ingresso: 40.000 Mg complessivi, di cui, facendo riferimento alla colonna "Messa in Riserva" della tabella al Punto 1 dell'ALLEGATO TECNICO, al massimo:


- > per rifiuti della Tipologia A 37.800Mg;
- > per rifiuti della Tipologia B 2.000 Mg;
- > 200 Mg di rifiuti esitati dall'operazione descritta all'Art. 11, lettera d.2 (miscelazione di rifiuti);

il quantitativo massimo stoccabile di rifiuti è da ritenersi comprensivo anche dei rifiuti che esitano dalle attività di miscelazione e dei rifiuti che esitano dall'attività di selezione e cernita preliminare all'attività di recupero di rifiuti (ad. es. metalli, legno ecc...); l'attribuzione del codice CER rimane a carico del produttore del rifiuto;"

4- le tabelle del Punto 1 dell'ALLEGATO TECNICO sono sostituite secondo quanto allegato al presente provvedimento.

ART. 3 - Le procedure gestionali in applicazione del DM 69/2018 di cui alla nota acquisita al prot. n. 87574 del 24/10/2018 sono integrate dalle seguenti prescrizioni:

i) i controlli sui rifiuti in ingresso costituiti da conglomerato bituminoso vanno svolti su ciascun singolo carico e devono intendersi ricondotti al punto 5.3 delle procedure di cui al PGO del giugno 2016 prot. 54830 del 28/06/2016 già approvate con D.D.P. n. 392/2016 e D.D.P. n.




443/2018 ed integrative dello stesso; tali procedure non sono sostitutive della classificazione e caratterizzazione del rifiuto in ingresso da parte del produttore e verifica per l'accettazione da parte del gestore l'impianto di trattamento;

ii) il trattamento e conseguente verifica della cessazione della qualifica di rifiuto, come già previsto nei D.D.P. n. 392/2016 e D.D.P. n. 443/2018, deve essere condotta per lotti/partite chiusi/e; altresì, il campione sul conglomerato bituminoso trattato deve fare riferimento a lotti/partite così identificati/e e per volume non superiore a 3000 m³;

iii) secondo quanto previsto dal DM 69/2018 all'articolo 3 per giungere alla qualifica di granulato di conglomerato bituminoso, lo stesso deve poter essere utilizzabile per gli scopi di cui all'allegato 1 parte A) del medesimo decreto e rispondere agli standard tecnici ivi indicati;

iv) la dichiarazione di cui all'Allegato 2 del suddetto Decreto Ministeriale deve essere corredata per ciascun modulo delle verifiche chimiche e prestazionali descritte dalla ditta e secondo le integrazioni di cui sopra; inoltre, tutti i prodotti da costruzione immessi sul mercato, tra cui quindi anche il granulato di conglomerato bituminoso, che sono soggetti al regolamento CPR 305/2011, devono essere dotati della dichiarazione prestazionale del



PROVINCIA DI TREVISO



materiale (DOP).

ART. 4 - La ditta deve presentare la seguente garanzia finanziaria: polizza fideiussoria per l'esercizio delle attività di recupero avente importo pari a 491.000,00 €.

La fideiussione e il fideiussore devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014 e redatte secondo lo schema dell'allegato B alla medesima D.G.R.V.

L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 5 - Le modifiche dell'autorizzazione, inerenti i quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo, assumono efficacia dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie adeguate secondo quanto prescritto all'Art. 4.

ART. 6 - Rimane valido quanto prescritto nel D.D.P. n. 31/2013 del 17/01/2013, come modificato dal D.D.P. n. 392/2016 del 5/10/2016, come modificato dal D.D.P. n. 443 del 12/09/2018 non in contrasto con il presente provvedimento.

ART. 7 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.



ART. 8 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta,
alla Regione del Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al
Comune di Vedelago, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti
dell'A.R.P.A.V., e va affisso all'albo della Provincia ed a
quello del Comune.

dott. Simone Busoni





Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Trentin Ghiaia S.r.l. - Comune di Vedelago. Impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi. Modifica autorizzazione unica. D.Lgs. 152/2006 L.R.3/2000 D.G.R.V.2721/2014 L.R.33/85 P.T.A./2009 D.M. 69/2018.

Atto: T0B3PQ

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI.....1
 Rifiuti Conferibili.....1

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti Conferibili

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; per ogni CER sono indicate le operazioni di recupero consentite.

CER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO		STOCCAGGIO
		Recupero Inerti	Riduzione Volumetrica / Accorpamento / Miscelazione	Messa in Riserva
		R13 - R5	R13 - R12	R13
01	<i>RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI</i>			
01 01	<i>rifiuti da estrazione di minerali</i>			
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi <i>PROVENIENZA: attività estrattive</i> <i>PRESCRIZIONE: provenienti da trattamento fisico e non chimico dei minerali</i>		X	B
01 03	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi			
01 03 08	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010307 <i>PROVENIENZA: attività estrattive</i> <i>PRESCRIZIONE: provenienti da trattamento fisico e non chimico dei minerali</i>		X	B

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
 P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265
 Atto T0B3PQ

Pag. 1 di 5

Allegato Tecnico
Oggetto: Ditta Trentin Ghiaia S.r.l. - Comune di Vedelago. Impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi. Modifica autorizzazione unica. D.Lgs. 152/2006 L.R.3/2000 D.G.R.V.2721/2014 L.R.33/85 P.T.A./2009 D.M. 69/2018

CER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO		STOCCAGGIO
		Recupero Inerti	Riduzione Volumetrica / Accorpamento / Miscelazione	Messa in Riserva
		R13 - R5	R13 - R12	R13
01 04	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi			
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 <i>PROVENIENZA: attività estrattive</i> <i>PRESCRIZIONE: provenienti da trattamento fisico e non chimico dei minerali</i>	Y	X	
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407 <i>PROVENIENZA: attività estrattive</i> <i>PRESCRIZIONE: provenienti da trattamento fisico e non chimico dei minerali</i>	Y	X	B
01 04 13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 <i>PROVENIENZA: attività estrattive</i> <i>PRESCRIZIONE: provenienti da trattamento fisico e non chimico dei minerali</i>	Y	X	B
10	RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI			
10 09	rifiuti della fusione di materiali ferrosi			
10 09 06	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 <i>PROVENIENZA: fusione metalli ferrosi</i>		X	B
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 <i>PROVENIENZA: fusione metalli ferrosi</i>		X	B
10 12	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione			
10 12 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico <i>PROVENIENZA: industria della ceramica</i> <i>PRESCRIZIONE: smalto crudo <10% in peso</i>	Y	X	B
10 12 03	polveri e particolato <i>PROVENIENZA: produzione laterizi e argilla espansa</i> <i>PRESCRIZIONE: gestiti in modo da limitare la diffusione di polveri</i>	Y	X	B
10 12 06	stampi di scarto		X	B

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

Atto TOB3PQ

Pag. 2 di 5

Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Trentin Ghiaia S.r.l. - Comune di Veduggio. Impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi. Modifica autorizzazione unica. D.Lgs. 152/2006 L.R. 3/2000 D.G.R. V.2721/2014 L.R. 33/85 P.T.A./2009 D.M. 69/2018

CER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO		STOCCAGGIO
		Recupero Inerti	Riduzione Volumetrica / Accorpamento / Miscelazione	Messa in Riserva
		R13 - R5	R13 - R12	R13
	<i>PROVENIENZA: industria della ceramica</i>			
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) <i>PROVENIENZA: industria della ceramica</i>		X	B
10 13	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali			
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce <i>PROVENIENZA: industria del cemento</i>		X	B
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 <i>PROVENIENZA: produzione di leganti</i>	Y	X	B
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA SAGOMATURA E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA			
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica			
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi <i>PROVENIENZA: trattamento fisico meccanico superficiale di plastica e metalli</i>		X	B
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi <i>PROVENIENZA: trattamento fisico meccanico superficiale di plastica e metalli</i>		X	B
12 01 17	residui di materiale di sabbatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16 <i>PROVENIENZA: trattamento fisico meccanico superficiale di plastica e metalli</i>		X	B
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 <i>PROVENIENZA: trattamento fisico meccanico superficiale di plastica e metalli</i>		X	B
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO			
16 11	rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari			
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101		X	B

CER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO		STOCCAGGIO
		Recupero Inerti	Riduzione Volumetrica / Accorpamento / Miscelazione	Messa in Riserva
		R13 - R5	R13 - R12	R13
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05		X	B
17	RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)			
17 01	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche			
17 01 01	Cemento	X	X	A
17 01 02	Mattoni	X	X	A
17 01 03	mattonelle e ceramiche	X	X	A
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	X	X	A
17 03	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame			
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*	DM 69/2018	X	A
17 05	terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio			
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 <i>PRESCRIZIONE: contenuto di contaminanti in concentrazioni inferiori a quelle previste dalla Colonna B, Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs.152/2006</i>		X	A
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 <i>PRESCRIZIONE: prima del conferimento all'impianto, per ogni cantiere: analisi di classificazione + test di cessione Allegato 3</i>	Y	X	A
17 08	materiali da costruzione a base di gesso			
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X	A
17 09	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione			
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*	X	X	A

Legenda:

Le lettere "A" e "B" indicano il costo unitario per il calcolo della fideiussione:

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

Atto TOB3PQ

Pag. 4 di 5

Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Trentin Ghiaia S.r.l. - Comune di Vedelago. Impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi. Modifica autorizzazione unica. D.Lgs. 152/2006 L.R. 3/2000 D.G.R. V.2721/2014 L.R. 33/85 P.T.A./2009 D.M. 69/2018

A: 10 €/Mg

B: 20 €/Mg

Per i rifiuti diversi dal 170302 per il quale si applicano i criteri del DM 69/2018, con le lettere "X" e "Y" relative alla sola colonna "recupero Inerti (R13-R5) indicano a quali criteri la ditta debba uniformarsi per la cessazione della qualifica di rifiuto (DDP 31/2013 artt. 12 e 13, DDP 392/2016 art. 6 lettere f e g).



Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

Atto TOB3PQ

Pag. 5 di 5

Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Trentin Ghiaia S.r.l. - Comune di Vedelago. Impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi. Modifica autorizzazione unica. D.Lgs. 152/2006 L.R.3/2000 D.G.R.V.2721/2014 L.R.33/85 P.T.A./2009 D.M. 69/2018